SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 79

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 4 aprile 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53**

**Ministero delle attività produttive**

DECRETO 6 marzo 2003.

**Elenco riepilogativo di norme europee armonizzate adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, concernente l'attuazione della direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas.**

**03A03091**

**SUPPLEMENTI STRAORDINARI**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 2003. Situazione del bilancio dello Stato.**

**03A04516**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003.

**Proroga degli stati di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania verificatisi nel mese di luglio 2001 e nel mese di ottobre 2002, ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza nazionale nel territorio della provincia di Catania interessata da gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza, in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna, nel territorio della provincia di Catania, è stato prorogato fino al 30 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 2002, con il quale lo stato di emergenza, in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna, nel territorio della provincia di Catania, è stato prorogato fino al 31 marzo 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sopra richiamati sono stati adottati per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utitizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari al soccorso ed all'assistenza della popolazione colpita dai predetti eventi ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire l'adozione di ulteriori misure urgenti, anche di natura derogatoria, finalizzate al definitivo superamento delle emergenze, ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto quindi che le predette situazioni emergenziali persistono, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la nota prot. n. 2367/2367-02/27.E/Gab. del 10 febbraio 2003, del Prefetto di Catania;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, gli stati di emergenza nel territorio della provincia di Catania, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2001 e del 29 ottobre 2002, citati in premessa, sono prorogati fino al 31 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delta Repubbtica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**03A04551**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003.

**Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15.** (Ordinanza n. 3277).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante «Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge, che rinvia per la ripartizione delle risorse stanziate nel medesimo decreto-legge e per la determinazione delle procedure e delle modalità di utilizzo delle risorse stesse ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I limiti di impegno di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, sono destinati nella misura del sessanta per cento a fronteggiare le situazioni emergenziali richiamate al comma 3 della medesima disposizione legislativa.

2. Per effetto di quanto stabilito al comma 1, le quote dei limiti di impegno da attribuire alle finalità ivi indicate vengono a determinarsi in complessivi euro 34,8 milioni a decorrere dall'anno 2003 ed euro 6 milioni a decorrere dall'anno 2004 e sono ripartite tra le regioni nei termini di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni ovvero i Commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base delle quote dei limiti di impegno a ciascuna spettanti, con la Banca Europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero ad apposite contabilità speciali istituite ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai Presidenti delle regioni - Commissari delegati.

5. Le regioni ovvero i Commissari delegati, qualora nominati, hanno facoltà di delegare al Dipartimento della protezione civile il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente ordinanza.

Art. 2.

1. I mutui di cui all'art. 1 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza.

2. Nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti, l'operazione sarà regolata secondo la normativa concernente l'attività del predetto istituto. In tal caso i mutui sono concessi con determina del direttore generale della Cassa stessa ed il relativo ammortamento può decorrere dal 1° luglio 2003 e dal 1° gennaio 2004 in relazione a quelli attivabili a valere sui limiti d'impegno decorrenti, rispettivamente, dall'anno 2003 e dall'anno 2004.

3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno.

4. A valere sulle quote di limiti di impegno ripartiti tra le regioni di cui all'allegato 1 della presente ordinanza potranno essere effettuate più operazioni di finanziamento una volta formalizzati i programmi delle attività che si intendono realizzare attraverso il finanziamento stesso. Nei contratti di finanziamento sono indicate le finalità cui sono destinati i finanziamenti e la data di versamento.

5. Entro trenta giorni dalla stipula del mutuo gli istituti finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza.

6. Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di 30 rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione.

A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al soggetto che ha assunto la relativa obbligazione giuridica la richiesta di pagamento delle rate, che dovrà pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando le modalità di accredito.

Art. 3.

1. Le regioni ovvero i Commissari delegati, qualora nominati, predispongono, entro trenta giorni dalla stipula dei mutui, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre le regioni ovvero i Commissari delegati, qualora nominati, comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabilti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il Capo del Dipartimento della protezione civile istituisce per ciascuna situazione emergenziale un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione dei Comitati di cui al comma 2, che per l'espletamento delle proprie attività si avvalgono di nuclei operativi all'uopo costituiti, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il Capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a 5 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali. Ai lavori dei Comitati possono partecipare rappresentanti degli istituti finanziatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

*Il Presidente:* BERLUSCONI



ALLEGATO 1

| DICHIARAZIONE EMERGENZA | REGIONE INTERESSATA | LIMITE IMPEGNO 2003 34,8 MLN | LIMITE IMPEGNO 2004 6,0 MLN |
|---|---|---|---|
| DPCM 29.10.2002 | SICILIA | 6.229.200 | 1.074.000 |
| | | | |
| DPCM 31.10.2002 | MOLISE | 8.442.480 | 1.455.600 |
| DPCM 8.11.2002 | PUGLIA | 1.492.920 | 257.400 |
| | | | |
| DPCM 29.11.2002 | EMILIA ROMAGNA | 897.840 | 154.800 |
| | VENETO | 1.280.640 | 220.800 |
| | FRIULI VENEZIA GIULIA | 1.833.960 | 316.200 |
| | PIEMONTE | 936.120 | 161.400 |
| | LIGURIA | 1.280.640 | 220.800 |
| | LOMBARDIA | 6.180.480 | 1.065.600 |
| | | | |
| DPCM 31.1.2003 | MOLISE | 3.285.120 | 566.400 |
| | ABRUZZO | 1.489.440 | 256.800 |
| | PUGLIA | 1.068.360 | 184.200 |
| | CAMPANIA | 382.800 | 66.000 |
| | | | |
| | | 34.800.000 | 6.000.000 |

**03A04552**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 marzo 2003.

**Rettifica al decreto 23 gennaio 2002 relativo al riconoscimento alla sig.ra De Zela Anamaria Felicitas di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 23 gennaio 2002, con il quale si riconosceva il titolo di avvocato, conseguito dalla sig.ra De Zela Anamaria Felicitas in Perù, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento ad un cognome inesatto;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra De Zela Anamaria Felicitas;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 23 gennaio 2002 con il quale si riconosceva il titolo di avvocato, conseguito dalla sig.ra De Zela Anamaria Felicitas in Perù, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, in tutte le parti in cui si fa riferimento nominativamente alla richiedente è integrato come segue: la frase «Sig.ra De Zela Ana Maria Felicitas» è sostituita con la frase «Sig.ra De Zela Anamaria Felicitas».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 23 gennaio 2002.

Roma, 17 marzo 2003

*Il direttore generale:* MELE

**03A04167**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 marzo 2003.

**Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane per i mutui contratti nel 2002.**

IL MINISTERO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale ha posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato art. 46-*bis* il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41, del 1995, ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2002, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2003, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2002 dagli enti locali previsto dall'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio del 31 marzo 2003, a pena di decadenza, alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali in due copie autentiche e redatto esclusivamente a macchina negli spazi previsti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003.

*Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno*
MALINCONICO

*Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*
GRILLI

ALLEGATO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2002

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

PAG. 1 — TIPO FRONT

DENOMINAZIONE ENTE

TIPO ENTE: C / AP / CM

PROV.

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ................................ )

BOLLO DELL'ENTE

LUOGO ________________________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI .................................................. Rate mutui ammessi (campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .............. a ............... , con esclusione di quelli di cui ai nn. .................................... e delle quote parti di cui ai nn. ....................................

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE (Sig. ................................ )

IL PREFETTO (Sig. ................................ )

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2002 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

PAG. | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

TIPO MSI

C

AP

CM

VALORI ESPRESSI IN EURO

| DESCRIZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) ISTITUTO MUTUANTE | NUMERO PROG.VO 1 | CODICE ISTITUTO 2 | IMPORTO MUTUO 21 | ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24 |
| b) ESTREMI DELIBERA | CODICE OPERA 3 | TASSO INT.SSE 4 | CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25 | ONERE A CARICO ENTE 26 |
| c) ESTREMI CONTRATTO<br>d) OGGETTO DEL MUTUO | INIZIO AMM.TO 6 / FINE AMM.TO 7 | NUMERO ANNI 8 | ANNUALITA' RICALCOLATA 27 | CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30 |

| DESCRIZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) | 1 | 2 | 21 | 24 |
| b | 3 | 4 | 25 | 26 |
| c)<br>d) | 6 / 7 | 8 | 27 | 30 |

| DESCRIZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) | 1 | 2 | 21 | 24 |
| b) | 3 | 4 | 25 | 26 |
| c )<br>d) | 6 / 7 | 8 | 27 | 30 |

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2002 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(MUTUI PLURIMI E DETTAGLIO)

PAG. | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

TIPO MPI

C
AP
CM

VALORI ESPRESSI IN EURO

| DESCRIZIONE | |
|---|---|
| a) | 1 · 2 · 21 |
| b) | 3 9999 · 4 |
| c) | 6 · 7 · 8 |
| QUOTA | 1 · 21 · 24 · 3 · 25 · 26 · 27 · 30 |
| d) | |
| QUOTA | 1 · 21 · 24 · 3 · 25 · 26 · 27 · 30 |
| d) | |

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2002
RIEPILOGO TOTALI

| PAG. | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE |
|---|---|---|---|---|
| | | C | | |
| TIPO TOT | | AP | | |
| | | CM | | VALORI ESPRESSI IN EURO |

| | | |
|---|---|---|
| A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi) | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |
| B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP. | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |
| C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |
| D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |
| E) Totale complessivo (A+B+C+D) | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |

FINLOC

**03A04133**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 2003.

**Modalità operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il capo I decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *b-bis)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'art. 5-*bis* della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che inserisce all'art. 13 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 il comma 4-*bis*, in base al quale l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 448 del 2001, che inserisce all'art. 17 del decreto legislativo n. 507 del 1993 il comma 1-*bis*, che, al primo periodo, stabilisce che l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;

Visto l'art. 17, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, che riconosce ai comuni la facoltà di prevedere, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cinque metri quadrati;

Visto l'art. 10, comma 3, della citata legge n. 448 del 2001, che stabilisce che le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 13, comma 4-*bis*, e dell'art. 17, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo n. 507 del 1993, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001 sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Visto l'art. 10, comma 4, della medesima legge n. 448 del 2001, che dispone che in relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i suddetti trasferimenti erariali sono disposti a favore di questi enti, che provvedono poi all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione;

Visto l'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75, che estende al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari le disposizioni dettate dall'art. 10, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 448 del 2001 in materia di imposta comunale sulla pubblicità e che, pertanto, il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;

Visto il comma 2 del citato art. 2-*bis* della legge n. 75 del 2002, il quale stabilisce che le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Visti l'art. 10, comma 3, ultimo periodo, della menzionata legge n. 448 del 2001 e l'art. 2-*bis*, comma 2, ultimo periodo, della citata legge n. 75 del 2002, che dispongono che i trasferimenti aggiuntivi determinati in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge;

Considerato che il comma 6 dell'art. 2-*bis* della legge n. 75 del 2002, contiene la definizione di insegna di esercizio che può godere dell'esenzione e stabilisce che, in caso di pluralità di insegne, l'esenzione è riconosciuta nei limiti di cinque metri quadrati:

Considerato che il comma 5 dell'art. 2-*bis* della legge n. 75 del 2002 dispone che per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati l'imposta sulla pubblicità o il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono dovuti per l'intera superficie;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto del provvedimento*

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni previsti:

*a)* dall'art. 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a copertura delle minori entrate del gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità a seguito dell'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per la pubblicità effettuata sui veicoli utilizzati per il trasporto, relativa alla sola superficie in cui è compresa l'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi;

*b)* dall'art. 10, comma 3, della legge n. 448 del 2001 a copertura delle minori entrate relative all'imposta comunale sulla pubblicità a seguito dell'esenzione stabilita dall'art. 17, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;

*c)* dall'art. 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75, a copertura delle minori entrate relative al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari a seguito dell'esenzione stabilita dal comma 1 del medesimo art. 2-*bis*, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

Art. 2.

*Modalità di determinazione della superficie esente*

1. Il comune, in osservanza delle disposizioni recate dall'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, assicura a coloro che effettuano l'attività di trasporto, anche per conto terzi, l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità effettuata sui veicoli utilizzati per il trasporto, relativa alla sola superficie in cui è compresa l'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa.

2. Il comune, in osservanza delle disposizioni recate rispettivamente dall'art. 17, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dall'art. 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75, assicura l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità ovvero dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari a tutti i detentori delle insegne di esercizio di cui all'art. 1 del presente decreto, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, fermo restando che ove la loro superficie complessiva sia superiore a detta misura l'imposta è dovuta per l'intera superficie occupata dalle insegne e che in caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di cinque metri quadrati.

3. Rientrano nelle fattispecie esenti anche le insegne di esercizio che contengono indicazioni relative ai simboli e ai marchi dei prodotti venduti, ad eccezione del caso in cui questi ultimi siano contenuti in un distinto mezzo pubblicitario esposto, cioè, in aggiunta ad un'insegna di esercizio. Rientrano altresì nelle fattispecie esenti relative alla pubblicità effettuata con i veicoli di cui al comma 1, le indicazioni del marchio che sia identificativo non soltanto del prodotto, ma anche dell'impresa che effettua l'attività di trasporto.

4. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi l'accertamento e/o la riscossione dell'imposta sulla pubblicità o del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le prescrizioni del presente articolo sono poste a carico dei relativi affidatari del servizio di accertamento e/o di riscossione.

Art. 3.

*Determinazione delle minori entrate*

1. Le minori entrate dei comuni per l'anno 2002 conseguenti dall'applicazione delle disposizioni richiamate all'art. 1 del presente decreto sono quantificate ragguagliandole alle somme accertate contabilmente per l'esercizio 2001 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti.

2. Le minori entrate di cui al comma 1 sono integralmente rimborsate ai comuni dallo Stato sulla base dei dati desumibili da un'apposita certificazione trasmessa dagli enti locali, predisposta secondo i modelli di cui all'art. 4 del presente decreto.

3. I comuni che, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno previsto l'esenzione dal pagamento dell'imposta e dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore al limite di cinque metri quadrati, hanno titolo al rimborso delle minori entrate per l'anno 2002 riferite esclusivamente a cinque metri quadrati di superficie.

4. I comuni che, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno deliberato di istituire per l'anno 2002 il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, e quelli che, al contrario, hanno deliberato di istituire per l'anno 2002 l'imposta sulla pubblicità in sostituzione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, hanno parimenti titolo al rimborso delle minori entrate risultanti dall'applicazione delle disposizioni richiamate all'art. 1 del presente decreto, che devono essere comunque ragguagliate alle entrate accertate contabilmente per l'esercizio 2001, sia pure a diverso titolo, per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti.

Art. 4.

*Modelli di certificazione*

1. È approvato il modello di certificazione di cui all'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale il comune attesta le entrate accertate contabilmente per l'anno 2001 derivanti dall'imposta sulla pubblicità per le fattispecie indicate all'art. 1 del presente decreto ed individua, conseguentemente, l'importo complessivo delle somme oggetto di trasferimento statale.

2. È approvato il modello di certificazione di cui all'allegato *B*, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale il comune attesta le entrate accertate contabilmente per l'anno 2001 derivanti dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari per le fattispecie individuate all'art. 1 del presente decreto ed individua, conseguentemente, l'importo complessivo delle somme oggetto di trasferimento statale.

3. Il modello di cui all'allegato *A*, redatto in doppio originale, è sottoscritto dal responsabile del tributo e dal responsabile del servizio finanziario del comune, i quali attestano che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni richiamate all'art. 1 del presente decreto. I suddetti soggetti attestano inoltre la misura complessiva delle superfici esenti e che l'ammontare delle minori entrate è stato determinato secondo le modalità riportate nell'art. 2, comma 3, del presente decreto.

4. Il modello di cui all'allegato *B*, redatto in doppio originale, è sottoscritto dal responsabile della gestione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e dal responsabile del servizio finanziario del comune, i quali attestano che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle minori entrate derivanti delle disposizioni richiamate all'art. 1 del presente decreto. I suddetti soggetti attestano inoltre la misura complessiva delle superfici esenti e che l'ammontare delle minori entrate è stato determinato secondo le modalità riportate nell'art. 2, comma 3, del presente decreto.

5. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi l'accertamento e/o la riscossione dell'imposta sulla pubblicità o del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la sottoscrizione dei modelli di cui agli allegati *A* e *B* deve essere effettuata, oltre che dal responsabile del servizio finanziario del comune, dall'affidatario del servizio di accertamento e/o di riscossione in luogo del responsabile del tributo.

Art. 5.

*Trasmissione della certificazione*

1. I comuni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trasmettono in duplice copia le certificazioni di cui all'art. 4 del presente decreto alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo competente, all'Ufficio di presidenza della giunta regionale per i comuni della regione Valle d'Aosta ed ai commissariati di Governo delle province autonome di Trento e di Bolzano per i comuni della regione Trentino Alto-Adige. Gli uffici riceventi provvedono ad inoltrare una copia della certificazione, anche per via telematica, entro dieci giorni dalla prescritta scadenza al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali — Direzione centrale della finanza locale.

2. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi l'accertamento e/o la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la trasmissione delle certificazioni è comunque effettuata dal comune.

Art. 6.

*Trasferimenti ai comuni delle regioni Valle d'Aosta Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano*

1. I trasferimenti erariali per i comuni compresi nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze attribuite in materia di finanza locale, sono disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze a favore di questi enti, che provvedono poi all'attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni interessati, nel rispetto dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

2. Restano fermi gli adempimenti stabiliti dal presente decreto a carico dei comuni compresi nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.

*Trasmissione dei dati*

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, i dati complessivi di gettito relativo alle fattispecie esenti ed i dati relativi alle somme attribuite a ciascun comune, entro quindici giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2003

*Il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno*
MALINCONICO

*Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze*
MANZITTI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2003*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 124*

ALLEGATO *A*

Comune di ...............
Provincia di .............

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

Codice ente

ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE
DI GOVERNO DI .....................................

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE MINORI ENTRATE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI ESENZIONE PER LA PUBBLICITÀ SUI VEICOLI E PER LE INSEGNE DI ESERCIZIO

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 7 gennaio 2003

Si dichiara

che il comune di .......................................
appartenente alla classe ....................................,
ha subito per l'anno 2002:

minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di esenzione per la pubblicità effettuata sui veicoli utilizzati per il trasporto, relativa alla sola superficie in cui è compresa l'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, in misura pari alle somme accertate contabilmente per l'anno 2001 per il seguente importo: ..........
.....................................................

minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di esenzione relative alle sole insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, in misura pari alle somme accertate contabilmente per l'anno 2001 per il seguente importo: .................
.....................................................

che il numero complessivo dei veicoli esenti è pari a .........;

che la misura complessiva delle superfici relative alle insegne di esercizio che risulta esente è pari a ...........................

Si attesta inoltre che:

gli importi innanzi indicati sono riferiti esclusivamente alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 13, comma 4-*bis*, e dell'art. 17, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, risultanti, questi ultimi, esclusivamente dalla mancata applicazione dell'imposta relativa alle insegne di esercizio di superficie fino a cinque metri quadrati;

l'ammontare dei minori introiti è stato determinato secondo le modalità riportate nell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno di cui in premessa.

........................... lì .....................

*Il responsabile del servizio finanziario*

*Il responsabile del tributo*

*L'Affidatario del servizio di accertamento e/o riscossione del tributo (*)*

(*) Da sottoscrivere nel caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e/o riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità o del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

ALLEGATO *B*

Comune di ...............

Provincia di .............

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

Codice ente

ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE
DI GOVERNO DI .....................................

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE MINORI ENTRATE IN MATERIA DI CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI ESENZIONE PER LE INSEGNE DI ESERCIZIO

Visto l'art. 2-*bis*, comma 2, della legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 7 gennaio 2003;

Si dichiara

che il comune di ........................... ha subito per l'anno 2002 minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di esenzione relative alle sole insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, in misura pari alle somme accertate contabilmente per l'anno 2001 per il seguente importo: .......................
.....................................................;

che la misura complessiva delle superfici relative alle insegne di esercizio che risulta esente è pari a ...........................

Si attesta inoltre che:

gli importi innanzi indicati sono riferiti alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 2-*bis*, comma 1, della legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, risultanti esclusivamente dalla mancata applicazione del canone relativamente alla superficie fino a cinque metri quadrati;

l'ammontare dei minori introiti è stato determinato secondo le modalità riportate nell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno di cui in premessa.

........................... lì .....................

*Il responsabile del servizio finanziario*

*Il responsabile del tributo*

*L'Affidatario del servizio di accertamento e/o riscossione del tributo (*)*

(*) Da sottoscrivere nel caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e/o riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità o del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

**03A04190**

DECRETO 27 febbraio 2003.

**Impegno della somma complessiva di € 22.439.191,22 a favore delle regioni e delle province autonome in conto residui 2002, in favore del Fondo nazionale per la Montagna. Legge n. 97/1994.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, istituisce presso il Ministero del bilancio e della P.E., il Fondo Nazionale per la Montagna;

Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della P.E. d'intesa con il Ministro delle risorse agricole e forestali;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 che, all'art. 34, estende il riparto del fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge di bilancio del 28 dicembre 2001, n. 449, recante il «Bilancio di previsione per l'anno 2002 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004» che ha attribuito al Fondo nazionale per la Montagna, per l'anno 2002, la somma complessiva di € 58.359.405,00;

Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2002, con la quale sono stati approvati i criteri di riparto e le quote percentuali del Fondo nazionale per la Montagna spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2002;

Vista la sopracitata delibera 2 agosto 2002 con la quale è stato approvato il piano di riparto della somma complessiva di € 58.359.405,00 tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2002 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di € 35.920.213,78 in conto esercizio 2002, con un residuo di € 22.439.191,22;

Considerato di dover provvedere allimpegno della somma complessiva di € 22.439.191,22 a favore delle regioni e province autonome per il residuo delle quote spettanti ad ognuna;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di euro 22.439.191,22, in conto residui 2002, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

(Importi in euro)

| Regioni | Assegnazione |
|---|---|
| | € 22.439.191,22 |
| Piemonte | € 1.656.012,22 |
| Valle d'Aosta | € 282.733,31 |
| Lombardia | € 1.487.717,83 |
| Provincia autonoma di Bolzano | € 1.012.007,36 |
| Provincia autonoma di Trento | € 740.492,95 |
| Veneto | € 684.395,48 |
| Friuli-Venezia Giulia | € 412.881,07 |
| Liguria | € 614.834,14 |
| Emilia-Romagna | € 1.108.496,44 |
| Toscana | € 1.124.203,29 |
| Umbria | € 863.908,77 |
| Marche | € 756.200,80 |
| Lazio | € 1.236.399,22 |
| Abruzzo | € 1.180.301,76 |
| Molise | € 540.784,85 |
| Campania | € 1.761.476,22 |
| Puglia | € 727.030,07 |
| Basilicata | € 1.088.300,63 |
| Calabria | € 1.745.769,37 |
| Sicilia | € 1.411.425,54 |
| Sardegna | € 2.003.819,90 |
| TOTALI . . . | € 22.439.191,22 |

Art. 2.

L'onere relativo di € 22.439.191,22, graverà sul capitolo 7698 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto residui 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2003

*Il direttore generale:* BITETTI

**03A04128**

DECRETO 25 marzo 2003.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004, nona e decima tranche.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 marzo 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 39.159 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 19 dicembre 2002, 23 gennaio 2003, 11 febbraio 2003 e 20 febbraio 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2002.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2002, entro le ore 11 del giorno 26 marzo 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 19 dicembre 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 19 dicembre 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 marzo 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 2003; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 19 dicembre 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

**03A04508**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 febbraio 2003.

**Riconoscimento al dott. Enzo D'Alessandro di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Enzo D'Alessandro, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in psichiatria conseguito in Canada, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Genova;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in psichiatria, rilasciato nell'anno 1994 dal «The Royal College of Pshysicians and Surgeons of Canada» al dott. Enzo D'Alessandro, cittadino italiano nato a Lanciano (Chieti) l'11 aprile 1960, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2003

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**03A04148**

DECRETO 26 febbraio 2003.

**Riconoscimento alla dott.ssa Primitz Laura Noemi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Primitz Laura Noemi, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in endocrinologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in endocrinologia, rilasciato nell'anno 2001 dal Consiglio dei medici della provincia di Cordoba alla dott.ssa Primitz Laura Noemi, cittadina argentina, nata a Cordoba (Argentina) l'8 novembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**03A04149**

DECRETO 26 febbraio 2003.

**Riconoscimento al dott. Polo Friz Hernan Emilio Francisco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Polo Friz Hernan Emilio Francisco, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato l'esercizio professionale è subordinato all'iscrizione all'albo provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiologia, rilasciato nell'anno 1998 dal Consiglio dei medici della provincia di Cordoba al dott. Polo Friz Hernan Emilio Francisco, cittadino italiano, nato a Umberto I° (Santa Fe-Argentina) il 27 maggio 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**03A04150**

DECRETO 26 febbraio 2003.

**Riconoscimento al sig. Navarro Daniel Ernesto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Navarro Daniel Ernesto cittadino italiano ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico Cirujano conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico Cirujano rilasciato in data 2 settembre 1977 dall'Universidad Nacional de Cordoba (Argentina) al sig. Navarro Daniel Ernesto, cittadino italiano, nato a Moron (Argentina) l'8 febbraio 1954, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Navarro Daniel Ernesto è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**03A04145**

DECRETO 26 febbraio 2003.

**Riconoscimento al sig. Petrovic Aleksandar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Petrovic Aleksandar cittadino serbo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore in medicina conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di dottore in medicina in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreto:

1. Il titolo di dottore in medicina rilasciato in data 21 marzo 1997 dall'Università di Belgrado al sig. Petrovic Aleksandar, nato a Sarajevo (Repubblica di Serbia) il 14 marzo 1968 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Petrovic Aleksandar è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**03A04146**

DECRETO 26 febbraio 2003.

**Riconoscimento al sig. Berger Norbert Iosif di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Berger Norbert Iosif, cittadino tedesco, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato nell'anno 1968 dall'Istituto di medicina e farmacia di Timisoara (Romania) al sig. Berger Norbert Iosif, cittadino tedesco, nato a Timisoara (Romania) il 14 luglio 1945, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Berger Norbert Iosif è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**03A04147**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 febbraio 2003.

**Nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali dell'apposita commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecce presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale n. 33/1989, prot. n. 2/3PS/95876 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

il proprio decreto n. 19 del 13 febbraio 2003 di ricostituzione del comitato provinciale di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nell'apposita commissione speciale del comitato suddetto presieduta dal rappresentante degli stessi in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni della categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale oltre che nazionale e regionale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla ricostituenda commissione;

Ritenuto:

inoltre, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione;

ancora, che la formulazione di tale giudizio sul piano provinciale debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri richiamati anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, specificamente nella sentenza n. 191 del 24 giugno 1975, alla luce dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi e della loro effettiva concorrenza:

*a)* consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali, dati questi che non costituiscono un elemento meramente quantitativo ma in regime di libera associazione anche un indice significativo del consenso raggiunto e quindi un elemento qualitativo (Consiglio di Stato - sezione 6ª 23 febbraio 1983, n. 106);

*b)* ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale (che nello specifico sono da individuare nel numero dei collaboratori e dipendenti, nei patronati costituiti, nei centri studi, nelle società di servizi costituite o collegate, ecc.);

*c)* partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro;

*d)* partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

altresì, che possa concorrere anche il criterio della partecipazione alla composizione di organismi collegiali pubblici operanti nella provincia, derivata dalla maggiore rappresentatività nell'ambito provinciale;

che l'ammissione alla composizione della commissione di cui trattasi debba essere improntata anche al principio costituzionale del pluralismo partecipativo, inteso nel senso che il grado di espressività degli interessi non è da assumere in relazione al lato esclusivamente quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati o dalla maggiore e più complessa struttura organizzativa, bensì alla qualità e rilevanza degli interessi collettivi professionali a livello provinciale;

nondimeno che, compatibilmente con il numero dei membri da ripartire tra le organizzazioni sindacali di categoria, siano da escludere le organizzazioni che non presentino un grado di rappresentatività sufficiente e non già tutte quelle che risultino in possesso di un grado di rappresentatività inferiore rispetto ad un'altra organizzazione sindacale;

che il sufficiente grado di rappresentatività sia da desumere da significativa consistenza dell'attività sindacale e/o associativa avuto riguardo a ciascuno dei criteri su esposti, assumendo il concetto che la tutela delle organizzazioni minoritarie può essere ragionevolmente assicurata solo nei limiti di un criterio di tendenziale proporzionalità, pur prescindendo dall'applicazione di un rapporto rigidamente matematico;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato in definitiva che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella commissione di cui trattasi le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

Associazione commercianti della provincia di Lecce;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche - Associazione provinciale di Lecce (Confesercenti);

Associazione commercio turismo servizi della provincia di Lecce (Confcommercio);

Ritenuto infine che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistente, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale, regionale e nazionale pur tenendo conto della prevalenza provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative nella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli esercenti attività commerciali nella speciale commissione del comitato provinciale di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali, in seno al Comitato stesso i signori:

per l'associazione commercianti:

Longo Salvatore, nato a Guagnano, il 31 gennaio 1947;

Scozzi Adriano, nato a Campi Salentina, il 25 febbraio 1946;

per la confcommercio:

Pastore Federico, nato a Merine, il 28 maggio 1971;

per la confesercenti:

Sanghez Salvatore, nato a Trepuzzi, il 30 aprile 1956.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 13 febbraio 2003

*Il direttore:* GURRADO

03A03714

DECRETO 13 febbraio 2003.

**Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecce.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza;

la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, gli articoli 44, 46 e 49;

il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Rilevata la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Lecce costituito con decreto direttoriale n. 21/99 del 19 febbraio 1999 e con scadenza — ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 — in data 4 marzo 2003 (vd. F.A.L. della provincia di Lecce n. 18 del 5 marzo 1999);

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13/3PS/127644 del 29 agosto 1970, con la quale vennero impartite direttive per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. e forniti criteri per quanto attiene il rapporto proporzionale e la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e della assistenza sociale - Div. III n. 31/89 prot. n. 2/3PS/95838 del 14 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. in attuazione della legge n. 89/1989;

Considerato che la selezione da operare per l'individuazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative alle quali chiedere le designazioni ai fini delle nomine è da porre in relazione al numero dei membri previsto dall'art. 44 della legge n. 89/1989 citata;

Rilevato che dai dati acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecce si può desumere — per l'importanza e il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia e per la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate — il prevalere, in particolare quale riferimento per la ripartizione dei membri da assegnare settorialmente alle associazioni dei lavoratori dipendenti ed a quelle dei datori di lavoro, dei settori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio e servizi (terziario), rispetto ai restanti settori indicati nell'art. 49 della legge n. 88/1989;

Tenuto conto che le associazioni più rappresentative dell'artigianato e dei coltivatori diretti sono rappresentate nel comitato provinciale I.N.P.S. quali espressioni delle categorie dei lavoratori autonomi;

Sentite le organizzazioni sindacali della provincia di Lecce con appositi atti di interpello;

Considerato inoltre che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Che a tal fine, sono state interessate le seguenti associazioni sindacali:

1) Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) camera del lavoro territoriale di Lecce;

2) Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) unione sindacale territoriale di Lecce;

3) Unione italiana del lavoro (UIL) camera sindacale territoriale di Lecce;

4) Unione generale del lavoro (UGL);

5) Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL) unione provinciale di Lecce;

6) Confederazione nazionale sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

7) Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA) unione provinciale di Lecce;

8) Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA) unione provinciale degli agricoltori di Lecce;

9) Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI) federazione provinciale di Lecce;

10) Confederazione italiana agricoltori della provincia di Lecce (C.I.A.);

11) Unione sindacale provinciale artigiani del Salento (U.S.P.A.S.) aderente alla confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO) della provincia di Lecce;

12) Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Lecce (C.N.A.);

13) Associazione cristiana artigiani italiani (A.C.A.I.);

14) Associazione degli industriali della provincia di Lecce;

15) Associazione piccole industrie della provincia di Lecce (A.P.I.);

16) Associazione commercianti della provincia di Lecce;

17) Confederazione italiana esercenti attività commerciale e turistiche (CONFESERCENTI) associazione provinciale di Lecce;

18) Confcommercio della provincia di Lecce;

Considerato altresì che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva, criteri di valutazione;

Ritenuto che la formulazione di tale giudizio sul piano provinciale debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri richiamati anche nella giurisprudenza dal Consiglio di Stato, specificamente nella sentenza n. 191 del 24 giugno 1975:

*a)* consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali, dati questi che non costituiscono un elemento meramente quantitativo ma in regime di libera associazione anche un indice significativo del consenso raggiunto e quindi un elemento qualitativo (Consiglio di Stato - sez. 6ª 23 febbraio 1983, n. 106);

*b)* ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale (che nello specifico sono da individuare nel numero delle sedi operanti nei comuni della provincia, nel numero dei collaboratori e dipendenti, nei patronati costituiti, nei centri studi, nelle società di servizi costituite o collegate, ecc.);

*c)* partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro;

*d)* partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto,

che è necessario ricomprendere nei criteri anzidetti il possesso della maggiore rappresentatività non solo in campo provinciale ma anche nazionale e regionale in quanto le problematiche, le proposte e le decisioni che il comitato I.N.P.S. adotta hanno valenza e riflessi anche nazionali e regionali, nonché la partecipazione alla composizione di organismi collegiali pubblici operanti nella provincia, e ad ogni altra attività parallela;

che ogni criterio deve essere ponderato sia singolarmente che unitamente agli altri nel loro insieme e alla loro effettiva concorrenza;

Considerato che la composizione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. deve rispondere all'esigenza di assicurare per la presidenza delle speciali commissione di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la presenza di componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello provinciale;

Ritenuto,

che l'ammissione alla composizione del comitato debba essere improntata al principio costituzionale del pluralismo partecipativo, inteso nel senso che il grado di espressività degli interessi non è da assumere in relazione al lato esclusivamente quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati o dalla maggiore e più complessa struttura organizzativa, bensì alla qualità e rilevanza degli interessi collettivi, professionali a livello provinciale, regionale o nazionale e che per le organizzazioni sindacali dei lavoratori non possono prescindere anche dall'estensione intersettoriale;

che, compatibilmente con il numero dei membri da ripartire tra le organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti e/o di lavoratori autonomi e di associazioni datoriali, siano da escludere le organizzazioni che non presentino un grado di rappresentatività sufficiente e non già tutte quelle che risultino in possesso di un grado di rappresentatività inferiore rispetto ad un'altra organizzazione sindacale;

che il sufficiente grado di rappresentatività sia da desumere da una significativa consistenza dell'attività sindacale e/o associativa avuto riguardo a ciascuno dei criteri su esposti, assumendo il concetto che la tutela delle organizzazioni minoritarie può essere ragionevolmente assicurata solo nei limiti di un criterio di tendenziale proporzionalità, prescindendo dall'applicazione di un rapporto rigidamente matematico;

che nella determinazione delle organizzazioni sindacali e/o associazioni datoriali alle quali ripartire i propri rappresentanti, da nominare per la composizione del comitato, debba essere considerato l'interesse delle stesse, avuto particolare riguardo a quelle dei lavoratori, anche in relazione alla appartenenza dei soggetti rappresentati nel novero di quelli assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Considerato che la A.C.A.I. non ha riscontrato la nota di questa direzione prot. n. 13959 del 16 ottobre 2002;

Rilevato in definitiva che sulla base dei criteri e parametri esposti, certi ed obiettivi, dei dati acquisiti dall'ufficio e di quelli forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 1564 del 14 ottobre 2002 sulla consistenza associativa, sulla diffusione territoriale e sulla contrattazione collettiva delle OO.SS. a livello nazionale, sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei componenti del ricostituendo comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Lecce le seguenti organizzazioni sindacali e/o associazioni datoriali provinciali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Unione generale lavoratori (UGL);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda delegazione provinciale di Lecce (CIDA);

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Lecce aderente alla confindustria di Lecce;

Confcommercio;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana unione provinciale agricoltori di Lecce;

per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale coltivatori diretti — Federazione provinciale di Lecce;

Unione sindacale provinciale artigiani del Salento U.S.P.A.S. di Lecce aderente alla confederazione generale dell'artigianato;

Confesercenti;

Ritenuto che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale, regionale e nazionale, pur tenendo conto della prevalenza provinciale;

Viste:

le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, individuate come maggiormente rappresentative;

il decreto ministeriale del 7 novembre 1996 n. 687 relativo al regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro in particolare il comma 2 dell'art. 9, integrativo dell'art. 44 comma 1 sub 4), 5) e 6) della legge n. 88/1989 che prevede quali membri di diritto;

il dirigente preposto della direzione provinciale del lavoro;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. il comitato provinciale di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

*a)* per la C.G.I.L.:

1) Refolo Antonio, nato a Maglie, il 19 febbraio 1955;

2) De Prezzo Nicola, nato a Galatina, il 10 ottobre 1948;

3) Natali Roberto, nato a Muro Leccese, il 21 settembre 1969;

*b)* per la C.I.S.L.:

1) Cataldi Carlo, nato a Parabita, il 21 febbraio 1953;

2) Pedone Pietro, nato a Lizzanello, il 28 giugno 1939;

3) Seclì Giovanni, nato a Parabita, il 1° maggio 1930;

*c)* per la U.I.L.:

1) Fioretti Pietro Salvatore, nato a San Pietro in Lama, il 20 maggio 1953;

2) Manca Gregorio, nato a Nardò, il 19 aprile 1943;

*d)* per l'U.G.L.: Perrone Vito, nato a Castrì di Lecce, il 21 ottobre 1962;

*e)* per la C.I.S.A.L.: Ingrosso Orlando, nato a Melpignano, il 19 settembre 1939;

*f)* per la C.I.D.A.: D'Amico Fernando, nato a Ruffano, il 13 febbraio 1947;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

*a)* per l'associazione degli industriali di Lecce: Mantovano Raffaele, nato a Lecce il 15 marzo 1925;

*b)* per la confcommercio: Paladini Enio, nato a Leveranno, il 6 gennaio 1957;

*c)* per la confagricoltura: Lazzari Diego, nato a Lecce, il 19 febbraio 1955;

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

*a)* per i coltivatori diretti: Cosentini Francesco, nato a Cosenza, il 15 aprile 1963;

*b)* per la U.S.P.A.S. confartigianato: Vantaggio Nicola, nato a Salve, il 24 luglio 1931;

*c)* per la confesercenti: Schipa Antonio, nato a Squinzano, il 1° giugno 1954;

Membri di diritto:

1) il dirigente preposto della direzione provinciale del lavoro di Lecce;

2) il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Lecce;

3) il dirigente della sede provinciale di Lecce dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di insediamento.

Il dirigente della sede I.N.P.S. di Lecce è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 3.

La seduta di insediamento, dovrà essere convocata dal membro più anziano di età entro quindici giorni dalla suddetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale della Puglia, entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 13 febbraio 2003

*Il direttore:* GURRADO

**03A03715**

---

DECRETO 28 febbraio 2003.

**Scioglimento delle società cooperativa a r.l. «Edilizia Solare», in Matera.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A., registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 13 febbraio 2003, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Edilizia Solare», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimidue esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Edilizia Solare», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 28 febbraio 2003

*Il direttore:* GURRADO

**03A04127**

DECRETO 6 marzo 2003.

**Sostituzione di un componente della speciale commissione per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Padova.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 2/prot. 3286 del 18 febbraio 2002 con il quale ha ricostituito la commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Padova, rinnovato con decreto direttoriale n. 1/prot. 3284 del 18 febbraio 2002;

Vista la nota in data 25 febbraio 2003 della Confederazione italiana agricoltori, sede provinciale di Padova, con la quale viene comunicato il decesso del sig. Ennio Caccin, componente della commissione in questione e segnalato in sua sostituzione, come nuovo componente in rappresentanza dell'organizzazione, il sig. Dino Onofrio Milanello;

Decreta:

Il sig. Dino Onofrio Milanello, nato il 3 luglio 1951 a Merlara (Padova), ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, è nominato componente della speciale commissione per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in sostituzione del sig. Ennio Caccin.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 6 marzo 2003

*Il direttore:* DRAGO

**03A04216**

DECRETO 10 marzo 2003.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sorriso», in Roma.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Sorriso», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Varcasia in data 27 giugno 1969, repertorio n. 14894, registro società n. 3110/69, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 19373/109181.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 marzo 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A04164**

DECRETO 10 marzo 2003.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Pisonia Gens», in Pisoniano.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Pisonia Gens», con sede in Pisoniano (Roma), costituita per rogito notaio Erminio Companini in data 21 maggio 1975, repertorio n. 22295, registro società n. 1914/75, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 22778/139889.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 marzo 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A04165**

DECRETO 10 marzo 2003.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Città Serena», in Roma.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Città Serena», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Carosi in data 5 novembre 1976, repertorio n. 48782, registro società n. 4436/76, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23445/148498.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 marzo 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A04166**

DECRETO 10 marzo 2003.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Marina Palmense», in Fregene.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

«Marina Palmense», con sede in Fregene, costituita per rogito notaio Armando Casini, in data 15 giugno 1981, rep. 538857, reg. soc. 5323/81, tribunale di Roma, BUSC 26641/185632.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 marzo 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A04137**

DECRETO 10 marzo 2003.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Interregionale», in Roma.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata,

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

«Interregionale», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Salvatore Albano, in data 4 giugno 1963, rep. 71106, reg. soc. 2645, tribunale di Roma, BUSC 7656/89958.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 marzo 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A04138**

---

DECRETO 10 marzo 2003.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilremo», in Roma.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

«Edilremo», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Claudio De Vivo, in data 9 dicembre 1981, rep. 42, reg. soc. 446/82, tribunale di Roma, BUSC 26915/188556.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 marzo 2003

*Il dirigente:* CORSI

**03A04139**

---

DECRETO 11 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore ordinario della «Società cooperativa Prisma a r.l.», in Torino.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 23 giugno 2000 ed il verbale di accertamento del 26 marzo 2002 a carico della «Società cooperativa Prisma a r.l.», in liquidazione dal 24 ottobre 1997, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 23 gennaio 2003;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 12 novembre 2002 al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della «Società cooperativa Prisma a r.l.», con sede legale in Torino, via V. Carrera n. 63/bis, del sig. Caracciolo Umberto Maria, nominato con assemblea straordinaria

del 24 ottobre 1997, e la sua sostituzione con il dott. Achiluzzi Luca, nato a Bologna il 1º settembre 1967, con studio in Ivrea (Torino), piazza G. Pistoni n. 14.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 marzo 2003

*Il direttore:* PIRONE

**03A04134**

DECRETO 11 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore ordinario della «Cooperativa Promo-Coop s.c. a r.l.», in Torino.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 9 gennaio 2001 della Lega nazionale delle cooperative e mutue, la diffida n. 5631 del 20 aprile 2001 ed il verbale d'ispezione ordinaria del 19 gennaio 2002 a carico della «Società Cooperativa Promo-Coop a r.l.», in liquidazione dal 9 luglio 1997, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni al liquidatore ed al presidente del collegio sindacale di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che il liquidatore risulta «sconosciuto» all'indirizzo di residenza e che il presidente del collegio sindacale ha dichiarato, con nota pervenuta il 6 febbraio 2003, di aver dato le dimissioni il 10 settembre 1998 e di non possedere alcuna documentazione della cooperativa;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della «Cooperativa Promo-Coop s.c. a r.l.», con sede legale in Torino, via Pisa n. 39, del sig. Lai Antonio, nominato con assemblea straordinaria del 9 luglio 1997, e la sua sostituzione con il dott. Achiluzzi Luca, nato a Bologna il 1º settembre 1967, con studio in Ivrea (Torino), piazza G. Pistoni n. 14.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 marzo 2003

*Il direttore:* PIRONE

**03A04135**

DECRETO 11 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore ordinario della «Società cooperativa edilizia di abitazione Riva Garden a r.l.», in Riva Presso Chieri.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle dire-

zioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 28 maggio 2001 ed il verbale di accertamento del 29 novembre 2001 a carico della «Società cooperativa edilizia Riva Garden a r.l.», in liquidazione dal 4 maggio 2001, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 26 settembre 2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 9 gennaio 2003 al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della «Società cooperativa edilizia di abitazione Riva Garden a r.l.», con sede legale in Riva Presso Chieri (Torino), via Pessione n. 1, del sig. Zito Francesco, nominato con assemblea straordinaria del 4 maggio 2001, e la sua sostituzione con il dott. Achiluzzi Luca, nato a Bologna il 1° settembre 1967, con studio in Ivrea (Torino), piazza G. Pistoni n. 14.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 marzo 2003

*Il direttore:* PIRONE

**03A04136**

---

DECRETO 14 marzo 2003.

**Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Biella.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i propri decreti n. 7 del 3 aprile 2001, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Biella, e n. 8 del 2 maggio 2001, con il quale ne è stata modificata la composizione;

Vista la nota del 7 marzo 2003 dell'associazione sindacale C.G.I.L. di Biella, con la quale si designa il sig. Mario Paonessa, in sostituzione del sig. Gino Furia, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Mario Paonessa è nominato componente nel comitato provinciale I.N.P.S. di Biella, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Gino Furia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 14 marzo 2003

*Il direttore provinciale:* CORRENTE

**03A04218**

---

DECRETO 17 marzo 2003.

**Sostituzione di un membro rappresentante dei lavoratori dipendenti del comitato provinciale I.N.P.S. di Ravenna.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RAVENNA

Visto l'art. 44 delle legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visti gli articoli 1, 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 6 del 6 giugno 2002 di costituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna;

Vista la nota datata 10 febbraio 2003 con la quale CGIL - CISL - UIL di Ravenna hanno designato quale membro rappresentante dei lavoratori dipendenti in seno al comitato in parola la sig.ra Valeria Montanari, in sostituzione della sig.ra Graziella Antonellini, dimissionaria;

Decreta:

La sig.ra Valeria Montanari è nominata membro rappresentante dei lavoratori dipendenti in seno al comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna, in sostituzione della sig.ra Graziella Antonellini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, 17 marzo 2003

*Il direttore:* CARBONE

**03A04215**

---

DECRETO 17 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Edilizia Solidals» a r.l., in Bergamo.**

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'8 ottobre 1960 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Edilizia Solidals» a r.l., con sede in Bergamo, è stata sciolta e il sig. Mazzoleni Gianluigi è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore che non ha, a tutt'oggi, portato a termine il mandato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 23 gennaio 2003 del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il dott. Enzo Monorchio, nato a Reggio Calabria il 4 agosto 1943, con studio sito in Calusco d'Adda (Bergamo), via V. Emanuele n. 253, è nominato liquidatore della società cooperativa «Edilizia Solidals» a r.l., con sede in Bergamo, costituita in data 10 novembre 1951 per rogito del notaio dott. Nosari, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 65408 di repertorio economico amministrativo (B.U.S.C. n. 668/3666), già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Mazzoleni Gianluigi.

Bergamo, 17 marzo 2003

*Il dirigente reggente:* DI NUNNO

**03A04326**

---

DECRETO 17 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Di Consumo di Ardesio s.c. a r.l.», in Ardesio.**

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 9 dicembre 1951 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Di Consumo di Ardesio s.c. a r.l.», con sede in Ardesio, è stata sciolta e il sig. Fornoni Bonaventura è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, in quanto deceduto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 23 gennaio 2003 del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il dott. Enzo Monorchio, nato a Reggio Calabria il 4 agosto 1943, con studio sito in Calusco d'Adda (Bergamo), via V. Emanuele n. 253, è nominato liquidatore della società cooperativa «Di Consumo di Ardesio s.c. a r.l.», con sede in Ardesio (Bergamo), costituita in data 7 settembre 1948, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 60255 di repertorio economico amministrativo (B.U.S.C. n. 201/25525), già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Fornoni Bonaventura.

Bergamo, 17 marzo 2003

*Il dirigente reggente:* DI NUNNO

**03A04327**

---

DECRETO 17 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Partenopea Servizi a r.l. in liquidazione», in Napoli.**

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la società cooperativa «Partenopea Servizi a r.l. in liquidazione», costituita in data 9 aprile 1992, iscritta nel registro imprese c/o la C.C.I.A.A. di Napoli al n. 06603280634, è in liquidazione volontaria ai sensi dell'art 2448 del codice civile dal 2 luglio 1996;

Considerato che in tale data il sig. Tammaro Salvatore nato a Portici (Napoli) l'8 novembre 1962 è stato nominato liquidatore della società;

Considerato che il predetto non ha consentito la revisione del sodalizio né ha, a tutt'oggi, portato a termine il mandato né depositato bilanci di liquidazione;

Considerato che il liquidatore non ha provveduto a ritirare c/o le Poste Italiane S.p.a. la raccomandata n. 116266355222-2 del 5 aprile 2001 con la quale gli è stato notificato dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli l'avvio del procedimento ex art. 2545 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 luglio 2001;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il rag. Buono Flavio nato a Belvedere Marittimo (Cosenza) l'8 agosto 1976, residente a S. Giorgio a Cremano (Napoli) alla via R. Stanziale, 48, è nominato liquidatore della società cooperativa «Partenopea Servizi a r.l. in liquidazione», con sede in Napoli, costituita in data 9 aprile 1992, iscritta al registro imprese al n. 06603280634 in sostituzione del sig. Tammaro Salvatore, nato a Portici (Napoli) l'8 novembre 1962.

Napoli, 17 marzo 2003

*Il direttore:* MORANTE

**03A04180**

DECRETO 19 marzo 2003.

**Scioglimento di ventuno società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della M.O.) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 23 gennaio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) soc. coop.va «C.D.L. Cooperativa di lavoro e di produzione a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Di Ciò Giovanni in data 22 giugno 1960, repertorio n. 74471, registro società n. 1006 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 206/87980;

2) soc. coop.va «Medaglia d'Oro di Nicolantonio Felice», con sede in Torre de' Passeri (Pescara), costituita per rogito Di Donato Emilio in data 5 giugno 1949, repertorio n. 4499, registro società n. 435 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 240/25523;

3) soc. coop.va «Società cooperativa agricola Valle Tavo», con sede in Cappelle sul Tavo (Pescara), costituita per rogito notaio D'Ambrosio Nicola in data 22 febbraio 1969, repertorio n. 47490, registro società n. 1689 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 495/111165;

4) soc. coop.va «CONCE.BA», con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito notaio D'Ambrosio Nicola in data 23 luglio 1980, repertorio n. 128724, registro società n. 4473 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 944/186229;

5) soc. coop.va «Italtur Viaggi», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio Tragnone Giuseppe in data 17 novembre 1983, repertorio n. 2429, registro società n. 6300 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1011/201565;

6) soc. coop.va «Compagnia del balletto di Pescara», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio Anchini Francesco in data 5 novembre 1984, repertorio n. 12251, registro società n. 6839 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1051/206961;

7) soc. coop.va «CO.E.FI.», con sede in Loreto Aprutino (Pescara), costituita per rogito notaio Scaccia Giovanni in data 4 aprile 1985, repertorio n. 38714, registro società n. 7809 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1209/225994;

8) soc. coop.va «Promozione turistica società cooperativa a responsabilità limitata - PROMO.TUR», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio Ielo Alberto in data 30 agosto 1990, repertorio n. 130751, registro società n. 1900 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1362/250089;

9) soc. coop.va «Paolo Patricelli», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio Rozzi Pasquale in data 30 dicembre 1992, repertorio n. 119007, registro società n. 13491 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1404/262056;

10) soc. coop.va «Cooperativa sociale Il Sorriso», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio Rozzi Pasquale in data 22 marzo 1995, repertorio n. 136219, registro società n. 14823 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1435/270929;

11) soc. coop.va «Freccia adriatica» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito notaio D'Ambrosio Nicola in data 19 luglio 1976, repertorio n. 106660, registro società n. 2950 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 711/147362;

12) soc. coop.va «E.G.A.T. - Esplorazioni Geologiche Applicate e Tecniche s.r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio Mastroberardino Antonio in data 7 giugno 1979, repertorio n. 4883, registro società n. 3974 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 868/169505;

13) soc. coop.va «CON - CAP Consorzio Cooperative Abruzzesi di Progettazione - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio Napoleone Cristiano in data 8 settembre 1981, repertorio n. 114445, registro società n. 5089 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 950/186923;

14) soc. coop. «Gioia» a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito notaio Scaccia Giovanni in data 24 giugno 1982, repertorio n. 32002, registro società n. 5541 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 974/193895;

15) soc. coop.va «Agricoop Sagittario Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio Anchini Francesco in data 12 maggio 1986, repertorio n. 20294, registro società n. 8546 tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1179/223600,

16) soc. coop.va «COTER società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito notaio Scaccia Giovanni di Pescara in data 1° luglio 1987, repertorio n. 47349, registro imprese n. 9522 C.C.I.A.A. di Pescara, B.U.S.C. n. 1258/229417;

17) soc. coop.va «G.T.L. a r.l.», con sede in Penne (Pescara), costituita per rogito notaio Amicarelli Erminia di Penne (Pescara) in data 29 gennaio 1986, repertorio n. 6410, registro imprese n. 8153 C.C.I.A.A. di Pescara, B.U.S.C. n. 1263/231012;

18) soc. coop.va «Arancia Club società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito notaio Aponte Sabina di Manoppello (Pescara) in data 5 giugno 1996, repertorio n. 641, registro imprese n. 233487 C.C.I.A.A. di Pescara, B.U.S.C. n. 1457/276080;

19) soc. coop.va «SERVIM Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio Bulferi Marco di Caramanico Terme (Pescara) in data 11 luglio 1996, repertorio n. 298, registro imprese n. 317256, C.C.I.A.A. di Pescara, B.U.S.C. n. 1474/276748;

20) soc. coop.va «PETER PAN» Società cooperativa sociale a r.l., con sede in Lettomanoppello (Pescara), costituita per rogito notaio Amicarelli Barbara di Pianella (Pescara) in data 11 giugno 1997, repertorio n. 13692, registro imprese n. 74629, C.C.I.A.A. di Pescara, B.U.S.C. n. 1493/283099;

21) soc. coop.va «Il Faro cooperativa sociale» a responsabilità limitata, con sede in Popoli (Pescara), costituita per rogito notaio Quartuccio Donatella di Torre de' Passeri (Pescara) in data 15 ottobre 1997, repertorio n. 22270, registro imprese n. 79656, C.C.I.A.A. di Pescara, B.U.S.C. n. 1499/281038.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 19 marzo 2003

*Il direttore:* PAOLETTI

**03A04217**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 dicembre 2002.

**Ammissione dei progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a € 1.091.170,14.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 7 maggio 2002, di cui al punto 3 del resoconto sommario;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002 di cui al decreto di riparto n. 1620 del 13 novembre 2002;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di formazione professionale è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni per ciascuno indicate;

Dec. - relativo al CTS del 7 maggio 2002:

Ditta: CEFRIEL - Consorzio per la formazione e la ricerca in ingegneria dell'informazione - Milano (Classificata piccola media impresa).

Progetto n. 5393.

Titolo del progetto: formazione di specialisti nelle tematiche di ricerca della Tecnologia dell'informazione nell'ambito della XIII edizione del Master in Tecnologia dell'informazione.

Durata e data inizio progetto: mesi 16 dal 18 settembre 2000.

Ammissibilità dei costi a decorrere 18 settembre 2000.

Costo ammesso € 1.363.962,67 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Luogo di svolgimento:

Non Eleg. 1.363.962,67

Ea 0,00

Ec 0,00

Extra U.E. 0,00.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a € 1.091.170,14.

Tale agevolazione, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, va commisurata ai costi ammissibili in base alla seguente percentuale d'intervento: 80%.

Istituto convenzionato: San Paolo - IMI S.p.a.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988. Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in € 1.091.170,14 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**03A04181**

---

DECRETO 3 marzo 2003.

**Riconoscimento in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Gerda Osterhaus di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Germania) quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 15 gennaio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Erste Staatsprüfung für das Lehrämter für die Sekundarstufe II und für die Sekundarstufe I», rilasciato il 17 giugno 1993 a Dortmund;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zweite Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe II und für das Lehramt für die Sekundarstufe I», conseguito in data 15 novembre 1995 presso l'Università Statale di Dortmund;

posseduto da:

cognome: Osterhaus;

nome: Gerda;

nata a: Waltrop - Germania;

il: 27 luglio 1967;

cittadinanza comunitaria (Tedesca);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legisla-

tivo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A «Educazione musicale nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 marzo 2003

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**03A04221**

DECRETO 10 marzo 2003.

**Rettifica al decreto 2 agosto 2002, relativo al finanziamento di progetti nell'ambito del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.**

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002 con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12828 presentato da El.En. S.p.a., ATS S.r.l., Consorzio Cetma, Istituto nazionale di ottica, Politecnico di Bari, Politecnico di Milano e Università degli studi di Lecce Isufi;

Considerato che, a seguito di verifica amministrativa degli atti istruttori, è risultato un errore materiale nella trascrizione dell'importo ammesso nel predetto decreto per le attività di formazione indicato in € 2.234.060,00 anziché € 2.324.060,00, che comporta un maggior finanziamento pari a € 90.000,00;

Acquisito in merito il parere del comitato ex articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, espresso nella seduta del 4 marzo 2003 che conferma nell'importo di € 2.324.060,00 il costo ammissibile per le attività di formazione con conseguente maggior finanziamento di € 90.000,00;

Viste le risorse disponibili nell'ambito delle misure I.3 e III.1 del predetto PON;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

### Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, il costo ammesso, nonché il relativo finanziamento, per le attività di formazione, riferite al progetto n. 12828, presentato da El.En. S.p.a., ATS S.r.l, Consorzio Cetma, Istituto nazionale di ottica, Politecnico di Bari, Politecnico di Milano e Università degli studi di Lecce Isufi, è pari a € 2.324.060,00.

### Art. 2.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto, pari a € 90.000,00 graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse, utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma Operativo Nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione» 2000-2006, nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

### Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188-ric del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**03A04175**

DECRETO 13 marzo 2003.

**Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR) di cui alla legge n. 22/1987. Modifiche di alcuni decreti dirigenziali.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO III

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa EUREKA;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 17 marzo 2000, prot. n. 1361 da Emilceramica S.p.a. per il progetto E!2355 POLTILES; in data 16 febbraio 2001, prot. n. 1940 da Top Glass S.p.a. per il progetto E!2485 BALK; in data 11 gennaio 2001, prot. n. 1834 da Ipitec S.r.l. per il progetto E!2390 DIAM; in data 1° febbraio 2001, prot. n. 1870 e 1871 da STMicroelectronics S.r.l. e da Magneti Marelli S.p.a., successivamente trasferita alla Finmek Magneti Marelli Sistemi Elettronici S.p.a.; in data 16 febbraio 2001, prot. n. 1942 da STMicroelectronics S.r.l. per il progetto E!2365 MEDEA + T503 HI-MICRO;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 1° luglio 1998, prot. n. 349, da Robopac Sistemi S.r.l. in solido con Dimac S.p.a. per il progetto E!2007 PACK 2000 e la successiva nota del 14 giugno 1999, prot. n. 850, con la quale Aetna Group S.p.a. ha comunicato di aver incorporato per fusione le società Robopac Sistemi S.r.l. e Dimac S.p.a.;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 1° febbraio 2000, prot. n. 1267, da Italtel S.p.a. per il progetto E!2023 ITEA/EUROPA, la richiesta di cointestazione avanzata in data 24 ottobre 2001, prot. n. 2407, da ITALTEL S.p.a. e da Access Media S.p.a., le valutazioni espresse dall'esperto tecnico scientifico in data 30 gennaio 2003, prot. n. 3129, e dall'istituto convenzionato in data 12 dicembre 2002, prot. n. 3059, ed il cambio di denominazione sociale della Access Media S.p.a. in Finmek Access S.p.a.;

Visti i decreti dirigenziali prot. n. 553 del 28 luglio 2000, prot. n. 781 del 23 luglio 2001, prot. n. 1871 del 17 dicembre 2002, prot. n. 1877 del 18 dicembre 2002;

Vista la nota pervenuta in data 4 ottobre 2002, prot. n. 2983, con la quale l'Istituto Sanpaolo IMI S.p.a. ha trasmesso il proprio parere positivo circa la richiesta di proroga del progetto E!2007 PACK 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle modifiche dei decreti già deliberati per i progetti;

Decreta:

Art. 1.

*a)* Il finanziamento deliberato ad Aetna Group S.p.a. con decreto dirigenziale prot. n. 553 del 28 luglio 2000, a seguito della richiesta di proroga di dodici mesi della durata della ricerca, viene così modificato:

Ditta: AETNA GROUP S.P.A. - Villa Verrucchio (Rimini) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2007 PACK 2000.

Pratica IMI n. 65511/L.22.

Titolo del progetto: «Sistema di imballaggio flessibile ed ecoefficiente con tecnologia avanzata di visione ed utilizzazione di materiale riciclabile/omogeneo».

Durata della ricerca: 60 mesi con inizio dal 1° ottobre 1998.

Decorrenza costi ammissibili: 1° ottobre 1998.

*b)* Il finanziamento deliberato ad Italtel S.p.a. con decreto dirigenziale prot. n. 781 del 23 luglio 2001, a seguito della richiesta di cointestazione fra Italtel S.p.a. e Finmek Access S.p.a.:, viene così modificato:

Ditta: ITALTEL S.P.A. - Milano - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E!2023 ITEA/EUROPA;

Pratica Sanpaolo IMI n. 68012/L.22.

Titolo del progetto: «End User Resident Open Platform Architecture».

Durata della ricerca: dal 1° marzo 2000 al 13 maggio 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 1° maggio 2000.

Costo ammesso: 458.097,27 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 306.775,40 euro;

attività di sviluppo precompetitivo: 151.321,87 euro.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=306.775,40, Ea=0, Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=151.321,87, Ea=0, Ec=0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad € 305.742,48.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

Sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma Quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri stati UE. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere un'anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

Contratto cointestato con la società Finmek Access S.p.a.

capitolato tecnico unico con la co-intestataria Finmek Access S.p.a. e con l'altra impresa partecipante al progetto, Telecom Italia Lab S.p.a. - Torino, Prat. Sanpaolo IMI n. 68011/L.22.

Ditta: FINMEK ACCESS S.P.A. - Padova - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2023 ITEA/EUROPA.

Pratica Sanpaolo IMI n. 68012/L.22.

Titolo del progetto: «End User Resident Open Platform Architecture».

Durata della ricerca: dal 14 maggio 2001 al 31 marzo 2002.

Decorrenza costi ammissibili: 14 maggio 2001.

Costo ammesso: 453.449,16 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 240.152,46 euro;

attività di sviluppo precompetitivo: 213.296,70 euro.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=240.152,46, Ea=0, Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=213.296,70, Ea=0, Ec=0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad € 286.762,69.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma Quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri stati UE. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere un'anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

contratto cointestato con la società Italtel S.p.a.

capitolato tecnico unico con la co-intestataria Italtel S.p.a. e con l'altra impresa partecipante al progetto, Telecom Italia Lab S.p.a. - Torino, Prat. Sanpaolo IMI n. 68011/L.22.

*c)* Il finanziamento deliberato ad Emilceramica S.p.a. con decreto dirigenziale prot. n. 781 del 23 luglio 2001, a seguito della verifica dell'imputazione territoriale dei costi ammissibili, viene così modificato:

Ditta: EMILCERAMICA S.P.A. - Fiorano Modenese (Modena) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E!2355 POLTILES.

Pratica Mediocredito Centrale n. 34134 del 22 marzo 2001.

Titolo del progetto: «Innovazione di prodotto e di processo per lo sviluppo di nuovi impasti per la produzione di piastrelle in gres porcellanato e levigato con migliorate caratteristiche superficiali».

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=1.316.448,64, Ea=0, Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=625.945,76, Ea=0, Ec=0.

*d)* Il finanziamento deliberato a Top Glass S.p.a. con decreto dirigenziale prot. n. 1877 del 18 dicembre 2002, a seguito della verifica del titolo del progetto, viene così modificato:

Ditta: TOP GLASS S.P.A. - Pioltello (Milano) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E!2485 BALK.

Pratica Mediocredito Centrale.

Titolo del progetto: «Sviluppo di un nuovo tipo di profilo pultruso, in materiale composito in resina termoplastica, per il settore trasporti in particolare per rimorchi di camion».

*e)* Il finanziamento deliberato ad Ipitec S.r.l. con decreto dirigenziale prot. n. 1871 del 17 dicembre 2002, a seguito della verifica del titolo del progetto, viene così modificato:

Ditta: IPITEC S.R.L. - Milano - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E!2390 DIAM.

Pratica Banca Nazionale del Lavoro 1834/EUREKA/2001.

Titolo del progetto: «Architettura avanzata per Digital Signal Processing».

*f)* Il finanziamento deliberato ad STMicroelectronics S.r.l. con decreto dirigenziale prot. n. 1877 del 18 dicembre 2002, a seguito della verifica del titolo del progetto, viene così modificato:

Ditta: STMICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E!2365 MEDEA+ A509 MESDIE.

Pratica San Paolo IMI n. 68993/L.22.

Titolo del progetto: «La compatibilità elettromagnetica dei sistemi elettronici e microelettronici».

*g)* Il finanziamento deliberato ad Finmek Magneti Marelli Sistemi Elettronici S.p.a. con decreto dirigenziale prot. 1877 del 18 dicembre 2002, a seguito della verifica del titolo del progetto, viene così modificato:

Ditta: FINMEK MAGNETI MARCHI SISTEMI ELETTRONICI S.P.A. - Padova - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E!2365 MEDEA+ A509 MESDIE.

Pratica SanPaolo IMI n. 68994/L.22.

Titolo del progetto: «La compatibilità elettromagnetica dei sistemi elettronici e microelettronici».

*h)* Il finanziamento deliberato ad STMicroelectronics S.r.l. con decreto dirigenziale prot. n. 1877 del 18 dicembre 2002, a seguito della verifica del titolo del progetto internazionale, viene così modificato:

Ditta: STMICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E!2365 MEDEA+ T503 HI-MICRO.

Pratica San Paolo IMI 69023/L.22.

Titolo del progetto: « Novel packaging technologies for highly integrated micromodules for next generation telecom and automotive products».

Art. 2.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2003

*Il dirigente:* FONTI

**03A04129**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 marzo 2003.

**Proroga del termine per la presentazione della domanda da parte delle regioni di cui all'art. 6, comma 2 del bando approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 2001.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il bando di gara relativo al programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 alloggi in affitto» approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002;

Visto il termine di dodici mesi dalla pubblicazione del predetto decreto, di cui al comma 2, dell'art. 6 del citato bando di gara, per la presentazione da parte delle regioni alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative dei Piani operativi regionali;

Vista la richiesta di proroga al predetto termine presentata dal coordinamento tecnico delle regioni con nota in data 30 gennaio 2003;

Considerato che a tutt'oggi non è stato emanato il decreto ministeriale di ripartizione delle risorse disponibili per ciascuna regione, di cui al comma 1, dell'art. 3 del citato decreto;

Ritenuto opportuno prorogare i termini per la presentazione, da parte di ciascuna regione dei Piani operativi regionali, tenuto presente che in mancanza della suddetta ripartizione delle risorse le regioni non hanno potuto procedere compiutamente alla predisposizione dei Piani operativi;

Decreta:

*Articolo unico*

Il termine per la presentazione da parte delle regioni alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative dei Piani operativi regionali, di cui al comma 2, dell'art. 6 del bando di gara relativo al programma sperimentale denominato «20.000 alloggi in affitto», è prorogato di novanta giorni. Il termine ultimo per la presentazione di detti Piani operativi è pertanto fissato al 10 ottobre 2003.

Roma, 13 marzo 2003

*Il vice Ministro:* MARTINAT

**03A04044**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 marzo 2003.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.GE.A. Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Altamura e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 agosto 2001 e del 14 settembre 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.GE.A. Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Altamura (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «CO.GE.A. Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Altamura (Bari), via M. Continisio n. 6, costituita in data 4 febbraio 1991 con atto a rogito del notaio dott. Clemente Stigliano di Altamura (Bari), omologato dal tribunale di Bari, con decreto 11 marzo 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Lemma Michele, residente in Canosa di Puglia (Bari), via Corsica n. 92, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A03713**

DECRETO 3 marzo 2003.

**Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Vignale III», in Roma.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le numerose vertenze tuttora in atto tra la cooperativa e la società costruttrice, nonché tra alcuni soci e la stessa cooperativa, ed i conseguenti riflessi di tale conflittualità sul regolare funzionamento amministrativo dell'ente, fatti tutti evidenziati dall'ispettore ministeriale nel verbale di ispezione ordinaria del 15 luglio 2002;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, in considerazione della particolare situazione dell'ente e a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Vignale III» con sede in Roma, costituita in data 27 luglio 1993, codice fiscale n. 04540791003, a rogito notaio dott. Franco Bartolomucci;

Art. 2.

Il dott. Nicola Ermini con studio in Roma, via Sommacampagna n. 9, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente;

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è possibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04140**

DECRETO 3 marzo 2003.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Madonnella» S.r.l., in Policoro.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1994 con il quale la società «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Madonnella» S.r.l., con sede in Policoro (Matera) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Vincenzo Mormando ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che questa Autorità di vigilanza ha ritenuto insufficiente l'attività compiuta dal predetto commissario, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere con opportuna diligenza al proprio incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gennaro Ceci, nato a Gravina (Bari) il 12 dicembre 1962, ed ivi domiciliato in via Don Saverio Valerio, n. 5, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Vincenzo Mormando, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04178**

DECRETO 3 marzo 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Coop. edile di costruzione soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Calcio e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 febbraio 2002 nonché dell'accertamento ispettivo del 17 giugno 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Coop. edile di costruzione soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Calcio (Bergamo) (codice fiscale n. 02540790165) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Emilia Bolandrina, nata a Lovere (Bergamo) il 25 ottobre 1968 e ivi domiciliata in via F. Nullo, n. 8/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

03A04176

DECRETO 5 marzo 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «COO.E.PI. Cooperativa edile Piemonte» in liquidazione, in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materi di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione e dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore ordinario in data 25 ottobre 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «COO.E.PI. - Cooperativa edile Piemonte», in liquidazione, con sede in Torino - (codice fiscale n. 04300150010) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile è il prof. Enzo Mario Napolitano, nato a Biella il 22 novembre 1958, ed ivi domiciliato in via Gramsci n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

03A04141

DECRETO 5 marzo 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Torintrans a r.l.» in liquidazione, in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia a di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore ordinario in data 22 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Torintrans a r.l.» in liquidazione con sede in Torino (codice fiscale 06369170011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il prof. Enzo Mario

Napolitano, nato a Biella il 22 novembre 1958 ed ivi domiciliato in via Gramsci, 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04143**

---

DECRETO 5 marzo 2003.

**Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Services and assistance», in Milano.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le gravi irregolarità emerse in sede di mancata relazione ispettiva datata 17 gennaio 2002, nei confronti della cooperativa di produzione e lavoro «Services and assistance» con sede in Milano;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Services and assistance» con sede in Milano, costituita in data 7 agosto 1989, a rogito notaio dott. Giorgio Stoppa, c.f. 00881250294;

Art. 2.

Il dott. Fabio Enrico Pessina con studio in Monza, via S. M. Pelletier n. 4, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente;

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04142**

---

DECRETO 5 marzo 2003.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola San Martino», in Asti, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1989, con il quale il dott. Augusto Mirti congiuntamente ad altri due professionisti è stato nominato commissario liqui-

datore della società cooperativa «Agricola San Martino», con sede in Asti, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 12 dicembre 2000, con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario ad integrazione della terna;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Franca Conti, nata a Valenza (Aessandria) il 13 luglio 1962, domiciliata in Alessandria, via Cavour n. 13, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Augusto Mirti, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04324**

DECRETO 7 marzo 2003.

**Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Interlabor», in Bari.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale e art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le numerose gravi irregolarità, in merito alla gestione della cooperativa «Interlabor», con sede in Bari, emerse in sede di ispezione ordinaria come risulta dal verbale datato 13 maggio 2002, tra cui in particolare la sospetta intermediazione di manodopera;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Interlabor», con sede in Bari, costituita in data 12 gennaio 1999, codice fiscale n. 05279910722, a rogito notaio dott. Paolo Di Marcantonio.

Art. 2.

L'avv. Domenico Caruso con studio in Barletta (Bari), piazza Plebiscito n. 12, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04177**

DECRETO 7 marzo 2003.

**Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuovo Futuro», in Andria.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le gravi irregolarità emerse in sede di verbale di accertamento ispettivo datato 5 giugno 2002 nei confronti della cooperativa di produzione e lavoro «Nuovo Futuro», con sede in Andria (Bari);

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di prod. lav. «Nuovo Futuro» con sede in Andria (Bari), costituita in data 8 gennaio 1988, repertorio n. 78464, a rogito notaio dott. Felice d'Onofrio, codice fiscale n. 03817070729.

Art. 2.

Il dott. Dante Tirico con studio in Bari alla via Giulio Petroni n. 117, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04179**

---

DECRETO 7 marzo 2003.

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Marus», in S. Maria Capua Vetere.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2002 con il quale la società cooperativa «Marus» con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Andrea Mancino;

Vista la relazione con la quale il commissario governativo, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una proroga del mandato conferito fino al 30 giugno 2003;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Andrea Mancino, commissario governativo della società cooperativa «Marus» con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) sono prorogati fino al 30 giugno 2003.

Roma, 7 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04144**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2003.

**Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella».**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1958 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella e Recioto della Valpolicella» in data 18 luglio 1995 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, e successive modifiche ed il riconoscimento della denominazione di origine controlllata e garantita per le tipologie «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella»;

Vista la ulteriore richiesta del sopracitato Consorzio presentata in data 18 luglio 1995, intesa ad ottenere la sospensione delle procedure di riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» ed il prosieguo dell'iter istruttorio riguardante unicamente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», comprensivo delle due tipologie sopra menzionate;

Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Veneto;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» formulati dal Comitato stesso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Valpolicella», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui

all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Valpolicella» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003

*Il direttore generale:* ABATE

---

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALPOLICELLA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valpolicella» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: «Valpolicella» (designabile anche con i riferimenti «classico» e «Valpantena» e con la specificazione «superiore»), «Recioto della Valpolicella» (designabile anche con i riferimenti «classico» e «Valpantena»), «Recioto della Valpolicella» spumante (designabile anche con il riferimento «Valpantena») e «Amarone della Valpolicella» (designabile anche con i riferimenti «classico» e «Valpantena» e con la specificazione «riserva»).

Art. 2.

I vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 40% all'80%; è tuttavia ammesso in tale ambito, la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;

Rondinella dal 5% al 30%;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona, fino ad un massimo del 15% totale, nel limite del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato.

In deroga ai commi precedenti i vigneti già iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Valpolicella» alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

Art. 3.

*a)* La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei comuni di Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.

Tale zona è così delimitata:

la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale del comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino.

Prosegue poi per Casa Fontana, passa sopra i caseggiati di Monte (frazione di Sant'Ambrogio) tocca quota 534, Casa Campopiano di Sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna (q. 74) entrando in comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (q. 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (q. 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal e Monte (q. 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima.

Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine discende a Molino di Prà e con il Vaio omonimo, fino al Molino Monier attraversa allora il Vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 449) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca Casa Prael, casa di q. 580, la Palazzina (q. 534), Casa La Conca e Colombare. Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini, tocca casa Sottosengia, rasenta Case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini. Da questo punto la delimitazione nord della zona del «Valpolicella» segue la linea di q. 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da località Sasso, in comune di Negrar, e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di località Montecchio e quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimità di località Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il Monte Dordera e proseguendo con orientamento nord-ovest passa in prossimità della località Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto sulla strada Vigo-Coda. Da S. Benedetto segue il vaio Salsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il vaio Sannava, per inserirsi sulla comunale che porta a Proale e Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Cabalai ed i Molini, raggiungendo Azzago passando per la strada del cimitero; per la carrareccia che passa a q. 655, e si inoltra nel vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del comune di Grezzana con Verona che percorre fino al vaio Laraccio; attraversa la comunale di Pigozzo e la risale fino al vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la comunale Morago-Cancello. Corre lungo questa strada fino alla località Chiesa, prende poi la carreggiabile che passa sotto la q. 615, incontra la provinciale Montorio-Rovero, ridiscende questa fino all'incrocio della carreggiabile per S. Vito, Casette, Chiesa; da Chiesa a Scaransi per inserirsi nel vaio di Tretto, che lo percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo progno fino al vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a q. 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian, prosegue verso est lungo il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il progno di Illasi; ridiscende questo progno per breve tratto fino al guado per Cogolo, attraversa la borgata prende la strada superiore che porta alla località Carbonara, indi si porta verso sud per la località Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di Cà Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del comune di Cazzano fino ad incrociare il punto di confine tra i tre comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S. Giovanni Ilarione (dove incontra il confine con la zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del comune di Cazzano sino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est, passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la q. 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per q. 326 porta ai Dami e quindi alla q. 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di M. Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del colle C. Beda e di

poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano-Soave in prossimità della q. 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cercolo di Sopra, e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che attraversato Cercolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di San Vittore. Da San Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto. Da Colognola ai Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in questo ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea, quindi prende la strada verso ovest in direzione di tale località per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a superare di poco la q. 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le località Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova piega verso nord per la strada che va ad incrociare il confine comunale di Illasi all'altezza di Ca' Scuarzego prosegue quindi per la strada, in direzione nord, per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano all'incrocio con il progno di Mezzane, prosegue verso sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto S. Pietro e raggiunge la q. 56. Da q. 56 (località Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge a q. 47 il confine del comune di S. Martino Buon Albergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso ovest per la strada che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a q. 52 la strada che da S. Martino Buon Albergo raggiunge Marcellise e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo. La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibio e lo risale fino alla località Spinetta. Da detta località segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio; da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Cà dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a Villa Beatrice; segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando località Villa Ferrari; Torre n. 1, Torre n. 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a valle sino alla strada per Avesa in località S. Martino; prosegue su detta strada sino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del cimitero di Avesa, giunge nei pressi della località Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale n. 12 sino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale n. 12 sino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n. 12 sino alla località Paganella; da detta località segue la carrareccia che porta alle Fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimità della chiesa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza.

*b)* La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» designabili con la menzione «Classico» comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei comuni di: Negrar, Marano, Fumane, S. Ambrogio, San Pietro in Cariano ed è così delimitata:

la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del comune di S. Ambrogio in faccia a Monte Rocca, sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige presso Ceraino. Prosegue poi per casa Fontana; passa sopra i caseggiati di Monte (frazione di S. Ambrogio), tocca q. 534, casa Campopiano di sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna entrando in comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (q. 676) e, raggiunto il vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (q. 230). Risale poi per breve tratto il progno di Fumane, fino ad incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fin presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal a M. Per (q. 630) per discendere poi con la strada che porta a S. Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che conduce a Prun, si incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine discende a Molino da Prà e con il vaio omonimo fino a Molino Monier.

Attraversa allora il vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca casa Prael, case di q. 580, la Palazzina (q. 534), casa La Conca e Colombare. Sempre discendendo, attraversa il progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini, tocca casa SottoSengia, rasenta case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso la Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la q. 250 e q. 251. Da questo punto ha inizio il confine sud del territorio del vino «Valpolicella». La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa località la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto tra il terrazzo fluvio-glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraverso il Ghetto e raggiunta la ferrovia Verona-Garda, la discende per breve tratto fino alla località Stella; di qui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona-Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100 passando per Cà Brusà. Sempre per la linea q. 100 prosegue per Cedrara e S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro I. e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Cà Cerè) ed in seguito con confine tra Pescantina e S. Ambrogio, toccando Cà Sotto Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignera di Sopra porta sulla strada di Ospedaletto.

Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada di S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona quota 100, poiché il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre sull'orlo superiore di esso: circuisce Montindon (q. 200), attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora Cà de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge subito dopo il confine comunale tra S. Ambrogio e Dolcè, a casa Sottosengia. In seguito continua di conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio del «Valpolicella» e chiudendone il perimetro.

*c)* La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella», designabili con la specificazione geografica «Valpantena», è così delimitata:

dal confine nord occidentale che parte da S. Benedetto segue il già descritto confine della zona del «Valpolicella» fino a q. 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per q. 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la località la Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della q. 458, poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che passa ad est del Roccolo Marchiori e prosegue per detta via fino a C. Sguizza per raggiungere C. Gazzol da dove ripiega verso ovest per toccare la località Campagnola; risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n. 3, Torre n. 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; passa sotto Cà del Roccolo raggiunge Rovere (sotto la q. 355) e poi lungo il sentiero posto sotto q. 469, la località le Case Vecchie, da dove si porta sul confine di zona nei pressi della località Casette, sotto il Monte Dorzera che lo segue fino a raggiungere la località di partenza S. Benedetto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge n. 164/1992, i vigneti impiantati su terreni freschi situati in pianura o nei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia o a pergola unilaterale inclinata o pergoletta veronese mono o bilaterale.

Per le superfici vitate, già iscritte all'albo della denominazione di origine controllata «Valpolicella» prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevate a pergola veronese, è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione per un ulteriore periodo massimo di 15 anni, alle condizioni indicate al comma successivo.

È fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60.000 gemme ettaro.

Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti all'albo, non deve essere inferiore a 3.300 riducibili nel caso di terrazzamenti a secco stretti in zona collinare, previa autorizzazione della regione Veneto.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Veneto, su richiesta motivata dalle organizzazioni di categoria interessate e/o del Consorzio di tutela e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal settimo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola con indicazione geografica tipica.

Per la produzione dei vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella» si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali, mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 70% della produzione massima ad ettaro prevista al precedente comma 6.

La resa massima delle uve in vino finito per la tipologia «Valpolicella», con le varie menzioni e specificazioni, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso in carico come vino a indicazione geografica tipica.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 40% per i vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione della denominazione di origine controllata «Valpolicella» devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Valpolicella» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.

Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della regione Veneto, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo a non meno di 9,50% vol.

Le uve destinate all'appassimento, per la produzione dei vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

Le uve, dopo l'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», nonché la vinificazione delle stesse, devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.

L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore.

Le uve messe ad appassire per ottenere le tipologie «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» non possono essere vinificate prima del 15 dicembre.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito l'impiego della vinaccia residua dalla preparazione del vino «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella» per il rigoverno del vino Valpolicella secondo le norme, all'uopo stabilite, dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nel rispetto delle norme dell'Unione europea.

Le uve destinate alla vinificazione della tipologia «superiore» del vino «Valpolicella» debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

La tipologia «superiore» del vino «Valpolicella», prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposta ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve.

Le operazioni di invecchiamento, sia per la tipologia «superiore» e «riserva» e sia per la tipologia «Classico» devono aver luogo alle condizioni stabilite ai commi 1 e 2 del presente articolo.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria della regione Veneto, autorizzare l'appassimento delle uve e la vinificazione ai fini dell'impiego della specificazione «classico», in cantine aziendali situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino «Valpolicella», a condizione che i richiedenti dimostrino la conduzione delle superfici iscritte all'albo dei vigneti. I richiedenti devono confermare annualmente la conduzione dei vigneti atti a produrre la denominazione con la specificazione «classico».

Il vino «Amarone della Valpolicella» prima della immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni con decorrenza dal 1º dicembre dell'annata di produzione delle uve.

Le operazioni di spumantizzazione del vino «Recioto della Valpolicella» debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valpolicella», anche con le specificazioni «classico», «Valpantena» e «superiore», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare;

sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol, con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,4% vol, e 12% vol per la tipologia «superiore»;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Recioto della Valpolicella», anche con le specificazioni «classico» e «Valpantena», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei eventualmente tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, accentuato;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12% vol con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,8% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Amarone della Valpolicella», anche con le specificazioni «classico», «Valpantena» e «riserva», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico tendente eventualmente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, accentuato;

sapore: pieno, vellutato, caldo;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14% vol con residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,7% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l, 35 g/l nella versione «riserva».

Il vino a denominazione di origine controllata «Recioto della Valpolicella» spumante, anche con la specificazione «Valpantena», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino piuttosto carico talvolta con riflessi violacei;

odore: caratteristico, accentuato, intenso;

sapore: delicato, pieno, caldo, dolce;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12% vol con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,8% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Le uve atte alla produzione della tipologia «Recioto della Valpolicella» o i mosti o i vini della tipologia «Recioto della Valpolicella» possono essere utilizzati per produrre i vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle norme comunitarie e nazionali.

La menzione «superiore» è riservata ai vini tranquilli della denominazione di origine controllata «Valpolicella», ad esclusione delle tipologie «Recioto della Valpolicella» ed «Amarone della Valpolicella», che siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12% vol.

La menzione «Classico» è consentita ai vini «Valpolicella», «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella» con l'esclusione delle tipologie spumante.

La menzione «Valpantena» è consentita ai vini «Valpolicella», «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella».

La qualificazione aggiuntiva «Riserva» può essere utilizzata dal vino «Amarone della Valpolicella» immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a 48 mesi a decorrenza dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È ammesso inoltre l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione dei vini «Valpolicella» superiore, «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella» può essere utilizzata la menzione «vigna», ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 164/1992, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che l'appassimento, la vinificazione, l'invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell'uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata «Valpolicella» devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. Nella chiusura di dette bottiglie è consentito solo l'uso di tappi raso bocca.

Per i vini «Valpolicella» superiore ed i vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», con le diverse specificazioni e menzioni, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione della annata di produzione delle uve.

**03A03761**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 20 marzo 2003.

**Modifica ed integrazioni della delibera 9 gennaio 2002, recante «Linee guida» per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri («Approvazione delle Linee guida per l'Ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476»).** (Deliberazione n. 39/2003/SG).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei Minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;

Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera *c)*, prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-*ter* della medesima legge n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri;

Letta la delibera n. 1/2002/AE/ALBO del 9 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 2002, contenente «Linee guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri»;

Letta la propria delibera n. 77/2002, inerente l'estensione dell'operatività in Italia, per macro-aree geografiche e sul territorio nazionale;

Lette le risultanze del gruppo di lavoro Commissione-Enti autorizzati con le quali sono stati individuati parametri omogenei per i costi delle procedure di adozione da applicarsi in Italia e nei Paesi stranieri, in attuazione degli impegni assunti con la suddetta delibera n. 1/2002/AE/ALBO;

Considerata la necessità di modificare ed integrare alcune disposizioni di indirizzo contenute nelle linee guida sopra indicate;

Delibera:

È approvato il documento di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali denominato «Modifica ed integrazione delle linee guida per l'Ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476».

Roma, 20 marzo 2003

*La Presidente:* CAVALLO

*Premessa.*

La Commissione per le adozioni internazionali, a seguito dei risultati del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno 2002 sull'attività degli enti autorizzati e alla collaborazione instauratasi con i medesimi, avendo osservato più approfonditamente le modalità con le quali ognuno di essi ha svolto i compiti istituzionali, in Italia e all'estero, ritiene necessario aggiornare le precedenti disposizioni di indirizzo.

La Commissione conferma il proprio impegno a sostenere gli enti nell'attività di cooperazione internazionale che li vede partner privilegiati nelle politiche per l'infanzia in difficoltà e per i bambini abbandonati e collocati in strutture assistenziali, affinché possa realizzarsi un vero e proprio salto di qualità negli interventi a favore dei minori stranieri istituzionalizzati per il rientro nella famiglia di origine, in famiglia affidataria o in piccole comunità di tipo familiare del loro Paese.

Al riguardo si sottolinea come l'impegno degli enti in attività di cooperazione nel Paese straniero, ove sono operativi, è uno dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione; la Commissione, pertanto, sta verificando, anche attraverso le rappresentanze diplomatiche all'estero, le modalità con le quali detto impegno viene assolto.

Un'applicazione condivisa delle modifiche che vengono introdotte con la presente delibera ai quadri A, B, C e D della delibera n. 1/2002/AE/ALBO esige, in via preliminare, alcune osservazioni:

il numero degli enti autorizzati è significativamente lievitato divenendo, per alcuni Paesi, non equilibrato in rapporto al numero dei minori disponibili per l'adozione internazionale, specie se confrontato con il numero degli enti autorizzati dagli altri Paesi di accoglienza ivi operanti;

alcuni degli enti autorizzati non sono ancora riusciti ad ottenere l'accreditamento, come si può constatare consultando l'ultima edizione dell'Albo. Ciò genera disorientamento e confusione nelle coppie, le quali frequentemente vengono prese in carico dall'ente autorizzato e non accreditato, con la conseguenza che la durata del loro percorso adottivo si protrae o, addirittura, rischia di interrompersi;

le istanze presentate per ottenere l'autorizzazione da parte di nuove associazioni non appaiono ridursi sensibilmente; esse pervengono, tra l'altro, fuori dai termini previsti nelle precedenti linee guida e non sono conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999;

molti degli Enti autorizzati chiedono l'estensione per Paesi già ampiamente coperti da enti. Ciò testimonia il mancato accoglimento dell'auspicio manifestato dalla Commissione ad ampliare la collaborazione fra enti. Appare perciò opportuno che le nuove istanze di autorizzazione si dirigano verso Paesi scoperti da enti;

l'Autorità straniera di riferimento chiede, a volte informalmente, a volte espressamente, di limitare il numero degli enti autorizzati, in quanto, dovendosi essa rapportare con molti Paesi, preferisce interagire con pochi enti per ciascuno dei Paesi di accoglienza;

gli enti autorizzati per uno o due Paesi, di ridotte dimensioni e di nuova istituzione, segnalano di avere difficoltà a rientrare nei costi che sono stati individuati dalla Commissione d'intesa con gli enti;

alcuni enti autorizzati hanno accompagnato l'ingresso in Italia di un numero limitato di bambini e hanno scarsamente curato, a differenza dell'impegno assunto in sede di autorizzazione, le attività umanitarie e i progetti di sussidiarietà nel Paese straniero;

alcuni tra i Paesi di origine dei bambini seguono sempre più la prassi, non condivisa dalla Commissione, ma di fatto esistente, di stabilire una quota di bambini destinati all'adozione internazionale e una quota-parte per ciascun Paese di accoglienza. Ne consegue che eventuali ulteriori autorizzazioni di enti produrrebbero soltanto una redistribuzione dello stesso numero di bambini tra un numero maggiore di enti;

il superamento della limitazione regionale dell'operatività dell'ente da una parte e la copertura di ben 45 Paesi stranieri dall'altra, non impongono più, in via urgente, deliberazioni riferite a modifiche dell'Albo, in quanto l'utente può trovare ampia risposta alle proprie esigenze nel quadro già esistente. Tale osservazione è fondamento della successiva previsione riferita al termine di presentazione delle nuove istanze;

i corsi di preparazione alle coppie non sono sempre tenuti con regolarità e con gli approfondimenti necessari sul Paese verso cui la dichiarazione di disponibilità è diretta;

i gruppi costi hanno prodotto, grazie al contributo di tutti gli enti, un lavoro condiviso al quale sarà data visibilità mediante pubblicazione disposta dal Governo; l'avere individuato parametri utili per la definizione dei costi, per qualità e quantità dei servizi offerti, assicura credibilità e fiducia nell'operatività degli enti e nei loro rapporti con le istituzioni;

l'età dei bambini autorizzati all'ingresso è sempre più elevata; si rende perciò necessaria, unitamente ad una sempre maggiore attenzione alle competenze degli aspiranti genitori adottivi, un'adeguata assistenza ed un significativo sostegno nei loro confronti durante il periodo di conoscenza del bambino;

la competitività fra gli enti deve essere leale e di stimolo ad una corretta operatività, non deve assolutamente comportare la caduta dei principi deontologici di base, a rischio della mancata realizzazione del superiore interesse del minore adottato.

## QUADRO A - *Competenze*

*Autorizzazione.*

L'istanza di autorizzazione o di estensione a nuovi Paesi, ove non osservi le disposizioni di cui all'art. 39-*ter* della legge n. 476/98 e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999, o presentata incompleta, o fuori del termine di seguito indicato, sarà dichiarata immediatamente irricevibile senza ulteriore istruttoria.

All'atto della richiesta di autorizzazione o estensione ad operare in un determinato Paese straniero, l'ente deve corredare l'istanza:

*a)* di un approfondito studio Paese affinché possa evincersi il livello di conoscenza della realtà locale, specificatamente in ordine alle condizioni dell'infanzia ed al sistema giuridico e sociale di protezione, ed in particolare all'aspetto procedurale dell'istituto dell'adozione;

*b)* di un dettagliato progetto sull'attività di cooperazione che si propone di avviare nel Paese straniero, per il quale deve essere indicata la metodologia individuata per la sua realizzazione;

*c)* dell'indicazione della sede operativa all'estero, la quale potrà anche essere messa a disposizione dell'ente da organismi localmente riconosciuti.

L'istanza di autorizzazione e/o di estensione dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione avrà così modo di effettuare una valutazione sistematica delle istanze, per una più agevole informazione dei cittadini, in considerazione che l'Albo viene pubblicato annualmente, ed al 31 dicembre.

È indispensabile, ai fini di valutarne la capacità operativa, che l'ente dia precisa indicazione dello Stato ove intende operare, in caso si tratti di Federazione di Stati (es. Brasile, Russia), e dei contesti territoriali ove intende svolgere attività di cooperazione, per la realizzazione del principio di sussidiarietà.

Per quanto attiene alle «residue» limitazioni regionali all'operatività dell'ente (nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle associazioni che ne hanno fatto specifica richiesta), perduranti nonostante la delibera n. 77/02 del 17 luglio 2002, con la quale la Commissione ha riconosciuto l'operatività su tutto il territorio nazionale agli enti provvisti di almeno una sede in due macro-aree, va precisato che l'eventuale presa in carico da parte di enti con limitazioni di operatività a livello regionale di coppie residenti in regioni diverse da quelle in cui l'ente opera, dovrà essere autorizzata dalla Commissione.

La sospensione delle procedure di adozione da parte dell'Italia con un Paese straniero non pregiudica le coppie che hanno già ottenuto l'abbinamento di un bambino o che, al fine di ottenerlo, hanno consegnato la documentazione richiesta: esse potranno, comunque, portare a termine l'adozione.

Le coppie, invece, che hanno soltanto iniziato la procedura presso l'ente hanno facoltà — ove quest'ultimo sia autorizzato esclusivamente per il Paese in questione ed ove non intendano attendere la revoca della disposta sospensione — di richiedere alla Commissione l'autorizzazione a conferire un secondo mandato ad altro ente, in quanto la Commissione ritiene tale sospensione dettata da causa di forza maggiore e, conseguentemente, riconosce come valido il nuovo mandato ad altro ente, anche in presenza di un decreto d'idoneità non più efficace.

In difetto della predetta autorizzazione, pertanto, il secondo ente non potrà prendere in carico la coppia, se il decreto di idoneità ha perso la sua efficacia per decorso del termine di un anno dall'avvenuta comunicazione. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata esclusivamente dalla Commissione, restando il tribunale per i minorenni competente per l'eventuale modifica, estensione (a più bambini) o revoca del decreto di idoneità.

La sospensione delle procedure di adozione disposta dal Paese straniero nei confronti dell'Italia parimenti non pregiudica le coppie che abbiano in corso una procedura di adozione; esse, ove non intendano attendere la revoca della disposta sospensione da parte del Paese straniero, potranno essere autorizzate dalla Commissione alla revoca del mandato, in quanto detta sospensione configura forza maggiore; esse potranno, pertanto, rivolgersi ad altro ente per conferirgli mandato.

Il secondo Paese al quale la coppia indirizza la sua scelta, non deve però essere tra quelli per i quali anche l'ente precedentemente individuato e bloccato dalla sospensione era autorizzato ad operare; ciò perché altrimenti il secondo mandato rappresenterebbe una sfiducia implicita nell'operato del primo ente e poiché la revoca del mandato per motivazioni inerenti la condotta dell'ente soggiace alle regole generali, la coppia, in presenza di un decreto inefficace, deve rinnovare la dichiarazione di disponibilità ed ottenere un nuovo decreto di idoneità.

*L'ente.*

L'ente, pur essendo un soggetto privato, ottenuta l'autorizzazione ad operare e la conseguente iscrizione all'albo, svolge alcune funzioni delegate dalla Commissione. È perciò tenuto ad accettare l'incarico che la coppia intende conferirgli e a portarlo avanti dopo aver avuto con la stessa più colloqui descrittivi della metodologia operativa messa in campo, sia in Italia che all'estero, e delle eventuali difficoltà, in ordine, ad esempio, all'età, ai tempi dell'adozione nel Paese indicato dalle coppie. Il conferimento dell'incarico configura accettazione di quella metodologia e consapevolezza delle difficoltà rappresentate.

L'ente, in particolare, nell'assolvimento dei compiti inerenti la presa in carico delle coppie aspiranti all'adozione di un minore straniero, ha l'obbligo di verificare, insieme con loro, le concrete possibilità di realizzazione del progetto adottivo, fornendo, nel corso dell'iter adozionale, tutte le informazioni necessarie sulla procedura da svolgere all'estero. Con la presa in carico della coppia, l'ente resta vincolato anche al rispetto della normativa prevista dal Paese straniero nel quale la coppia ha scelto di adottare e nel quale andrà ad esplicare la sua attività di assistenza. Ne consegue che l'ente sarà, tra l'altro, tenuto ad inviare le relazioni sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva per i tre, o più anni, successivi alla avvenuta adozione, come previsto dalla legislazione del Paese di provenienza del minore.

L'ente deve tenere un registro, anche di tipo informatico, da cui risultino le date di svolgimento dei corsi di preparazione, il nominativo dei formatori e delle coppie partecipanti, ai fini di rendere possibile la verifica dello svolgimento dei corsi; in caso di utilizzo del registro informatico, alla coppia dovrà essere rilasciato un attestato di partecipazione al corso, mentre il registro cartaceo dovrà essere controfirmato dagli interessati

L'ente può orientare la coppia verso un Paese straniero in relazione alle disponibilità manifestate dalla stessa ed alle indicazioni eventualmente contenute nel decreto di idoneità, ma non può rifiutare la scelta operata dalla coppia, in quanto la normativa espressamente riconosce agli aspiranti genitori adottivi l'opportunità di individuare il Paese in cui adottare.

L'ente potrebbe richiedere alla coppia di sottoscrivere, in calce al conferimento incarico, la piena consapevolezza delle difficoltà rappresentate, in particolare in relazione ai tempi d'attesa ed all'età dei bambini disponibili in quel Paese per l'adozione internazionale. Alla Commissione pervengono, infatti, ripetute doglianze in relazione ai tempi di attesa, ai tempi di permanenza in loco, all'età dei bambini proposti in relazione all'età prospettata negli incontri organizzati dall'ente, e ciò in quanto tali elementi non sarebbero stati esplicitati al momento del conferimento del mandato.

L'ente, utilizzando momenti d'incontro informativi e di preparazione, in collaborazione con i servizi territoriali, o direttamente, deve far sì che le coppie prese in carico raggiungano un buon livello di consapevolezza del significato profondo dell'adozione internazionale e, parimenti, delle molteplici responsabilità che da essa conseguono, così da farle aprire all'accoglienza di uno o più minori, superando — proprio grazie ai percorsi maturativi di sostegno — ogni pregiudizio, specialmente quelli inerenti la diversità somatica.

L'ente, appena ottenuto l'incarico deve darne comunicazione alla Commissione, al tribunale per i minorenni ed ai servizi socio-sanitari; un'eventuale revoca va parimenti comunicata, indipendentemente dalle motivazioni e dalla parte che l'ha messa in atto.

Si tratta di un mandato a carattere atipico, in quanto la libertà contrattuale ed il rapporto fiduciario, elementi entrambi caratterizzanti il mandato, nel caso di specie sussistono soltanto in capo alla coppia che conferisce l'incarico; la coppia, una volta dichiarata idonea, ha infatti acquisito un diritto ad attivare e proseguire una procedura all'estero attraverso l'attività di sostegno di un ente autorizzato; perciò mentre all'atto della dichiarazione di disponibilità essa si mette a disposizione come risorsa familiare con le proprie potenzialità, ma non ha ancora il diritto di attivare la procedura nel Paese straniero, intervenuto il decreto autorizzativo, acquisisce, invece, il diritto di attivare la procedura presso l'ente autorizzato. Quest'ultimo, si ribadisce, non può rifiutare l'incarico, perchè esercita una funzione delegata dalla Commissione, cioè da un organo pubblico di rilevanza internazionale.

Ove nel corso del rapporto insorgano difficoltà di tipo relazionale, o si verifichino eventi eccezionali precedentemente non rilevati, e di tale gravità da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, l'ente potrà dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al tribunale per i minorenni che ha dichiarato l'idoneità, ai servizi che hanno redatto la relazione, nonché alla Commissione per le adozioni internazionali.

La coppia può conferire mandato anche prima di ottenere il decreto di idoneità, cioè in corso di procedura; si tratta in questo caso di un conferimento di incarico subordinato all'ottenimento del decreto di idoneità. È chiaro che l'ente non potrà caricare alla coppia alcun costo, se non quello dei corsi di formazione eventualmente frequentati dalla stessa.

La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro ente, è tenuta, una volta effettuata la revoca, a darne comunicazione ai servizi territoriali e al tribunale per i minorenni, nonché ad indicare i percorsi formativi seguiti; ciò al fine di mettere in grado il secondo ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche sottese e sommerse e, comunque, di continuare nell'iter formativo eventualmente interrottosi.

Tranne nei casi di espressa autorizzazione della Commissione il secondo mandato ad altro ente deve, comunque, essere conferito entro il termine di un anno dalla emissione del decreto di idoneità, altrimenti la revoca diverrebbe uno strumento utile a dilatare i termini di efficacia del citato decreto, e ciò per espressa previsione di legge. È chiaro che trattasi di conferimento condizionato all'emissione del decreto di idoneità.

Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non è stato notiziato il primo ente; ciò al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da parte del nuovo ente, sia da parte dei servizi socio-sanitari che del tribunale per i minorenni, in particolar modo se non è stato ancora emesso il decreto di idoneità.

Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato dagli aspiranti genitori adottivi ad un ente e successivamente affidato ad un altro ente, quest'ultimo può chiedere agli adottanti la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione, ma può anche tenere conto del percorso già seguito; pertanto l'ente è libero di riconoscere il percorso effettuato o di richiedere che i coniugi seguano il percorso specifico individuato dal secondo ente come adeguato. Qualora il rapporto tra ente ed aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l'ente potrà trattenere solo l'importo relativo ai servizi effettivamente resi; ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro è tenuta a rimborsare l'ente per le prestazioni documentate ed effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento.

La previsione di una revoca tacita non può, tuttavia, essere esclusa: se l'inerzia dipende dalla coppia è quest'ultima che ne resta penalizzata (mancata presentazione a più incontri, mancata corresponsione di oneri previsti, ecc.); se dipende dall'ente parimenti quest'ultimo ne resterà penalizzato, perché rischia di vedersi revocato il mandato; l'ente potrà essere chiamato da questa Commissione a giustificare la propria inerzia, ove essa non si fondi su validi e rilevanti motivi, indipendenti dalla sua volontà; l'inerzia segnalata potrà essere valutata ai fini di eventuali provvedimenti limitativi dell'operatività dell'ente.

La Commissione ha potuto verificare quanta e quale rilevanza il Paese straniero dia alle relazioni post-adozione, la cui mancata trasmissione entro i termini previsti ha provocato in più occasioni il blocco delle adozioni. È chiaro che laddove il Paese intenda avvalersi dei servizi territoriali le regioni, nell'ambito dei protocolli d'intesa, individueranno le unità di servizio responsabili della predisposizione e trasmissione dei rapporti.

Gli enti sono tenuti a rispettare non solo la normativa di settore ma anche i principi deontologici alla base di tutte le professioni, pena la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, in quanto le qualità morali sono espressamente richieste dalla legge all'atto del rilascio dell'autorizzazione e devono continuare a sussistere nel corso dell'operatività dell'ente: l'ipotesi di concorrenza sleale non è sicuramente espressione di «idonee qualità morali».

La Commissione si riserva di comunicare, a breve termine, uno specifico documento relativo alle modalità di espletamento della vigilanza, da realizzarsi in sinergia con altre competenze istituzionali centrali e territoriali previste dalla legge.

La Commissione si propone di promuovere un tavolo di consultazione con gli enti, dal quale possano emergere elementi utili per definire un codice di autoregolamentazione.

*Personale dell'ente.*

L'ente, nella scelta dei propri consulenti, non può — come previsto dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti, per non incorrere nel conflitto d'interessi — avvalersi di professionisti che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche o abbiano incarichi riguardanti la tutela dei minori, l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento familiare in particolare. In caso di dipendenti part-time, il lavoro privato deve riguardare materia diversa di quella svolta nell'ufficio di appartenenza nelle ore di lavoro.

Si ritiene altresì non corretto, sotto il profilo deontologico, che coloro i quali rivestono cariche sociali nell'ambito dell'ente — presidente, vicepresidente, consigliere, tesoriere, altro — emettano parcelle a fronte di prestazioni, fornite nell'ambito della realizzazione dell'iter adozionale (informazione e preparazione delle coppie, colloqui, traduzioni, relazioni post-adozione); chi ricopre una carica nell'organizzazione dell'ente può offrire la prestazione, a titolo puramente gratuito.

*Accreditamento.*

È specifico compito dell'ente autorizzato provvedere al proprio accreditamento presso le competenti Autorità del Paese straniero.

Tale adempimento deve essere espletato entro il più breve tempo possibile. Decorso un anno dalla data di inserimento nell'albo senza che esso abbia iniziato in concreto alcuna attività di adozione o di cooperazione, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo nel caso in cui si verifichi un arresto delle attività riferibile a decisioni di politica generale e disposto dalle competenti Autorità straniere.

È, invece, compito di questa Commissione, nel quadro di intese bilaterali e nell'ambito dei rapporti internazionali, concordare le procedure per l'accreditamento degli enti autorizzati, al fine di garantire il corretto svolgimento delle adozioni di minori stranieri nei Paesi di provenienza.

L'ente è tenuto a comunicare con tempestività alla Commissione per le adozioni internazionali l'avvenuto accreditamento presso ogni singolo Paese Aja per il quale è stato autorizzato, ovvero, i motivi del diniego.

Per i Paesi non ratificanti la Convenzione de L'Aja, per i quali non è richiesto l'accreditamento, si invita l'ente a sollecitare, ove è possibile, un documento da cui risulti il gradimento ovvero la volontà non ostativa all'attività dell'ente in quel territorio da parte dell'Autorità di riferimento.

Trascorso un anno dalla richiesta di accreditamento nel Paese straniero da parte dell'ente senza che l'Autorità di riferimento vi abbia dato corso e in assenza di qualsiasi segnale di operatività, la Commissione esaurite le indagini del caso, provvederà alla cancellazione dall'Albo.

Se trattasi di rinnovo dell'accreditamento la cancellazione avverrà dopo due anni dalla richiesta.

*Referenti.*

Si sottolinea che è compito esclusivo dell'ente individuare i propri rappresentanti, referenti e collaboratori, nonché formalizzare con gli stessi, attraverso un accordo scritto, le modalità di assistenza, inclusa quella psico-sociale, che dovrà essere fornita alle coppie in loco, nonché le condizioni economiche sulle quali il rapporto di collaborazione si fonda.

Per esigenze di trasparenza, si evidenzia l'inopportunità di delegare ad altri soggetti, anche istituzionali, la scelta dei referenti. In linea generale si ritiene preferibile che ogni ente ricorra ad un proprio referente, a meno che più enti, avendo la stessa metodologia operativa, non concordino preventivamente le modalità di impiego della medesima persona.

La Commissione all'atto della comunicazione del nominativo del referente e del suo *curriculum* dispone gli opportuni accertamenti attraverso i canali istituzionali competenti e ne autorizza l'impiego nel percorso di assistenza alle coppie.

Il referente deve seguire un numero limitato di coppie, tale da consentire un servizio di qualità.

Si richiama l'attenzione degli enti sull'importanza di vigilare sul comportamento dei propri referenti configurandosi, in caso di irregolarità, responsabilità dell'ente stesso.

Le condizioni di rapporto con i referenti dell'ente devono essere trasmesse alla Commissione compilando, per ciascun Paese e realtà locale, dove effettivamente l'ente opera, il «Mod. B/10bis» corredato da una breve nota contenente gli elementi dell'accordo di collaborazione.

Sarà compito della Commissione inviare alle rappresentanze italiane all'estero e alle Autorità straniere ogni utile informazione riguardante ciascun ente autorizzato. Il rappresentante legale dell'ente avrà cura di presentare alle Autorità straniere per il tramite delle rappresentanze italiane i propri collaboratori.

Si richiamano gli enti ad avvalersi solo ed esclusivamente delle persone da loro nominate e indicate come referenti nei modelli allegati e a non consentire ad essi la delega a terzi di adempimenti riguardanti le procedure.

L'ente è tenuto a segnalare con tempestività alla Commissione eventuali cambiamenti in ordine ai referenti già accreditati.

*Costi in Italia e all'estero.*

La Commissione per le adozioni internazionali, in collaborazione con gli enti autorizzati ha proceduto ad un approfondimento dei costi, finora applicati ed in futuro applicabili, per i servizi resi alle coppie in Italia ed all'estero.

Sono state predisposte le tabelle Mod. E3 e Mod. E4, secondo le modalità ed i parametri approvati dalla Commissione ed inseriti nel sito www.commissioneadozioni.it; esse sostituiscono la precedente Scheda-Costi, Mod. E3.

L'entrata in vigore delle schede-costi approvate nella riunione congiunta Commissione adozioni internazionali - enti autorizzati, in data 9 gennaio 2003, avverrà a seguito di pubblicazione disposta dal Governo.

Si ribadisce infine che, per esigenze di trasparenza, è necessario che sia l'ente a provvedere, nei modi e nei tempi concordati, al trasferimento all'estero delle somme necessarie all'avvio e al completamento della pratica. È inoltre opportuno che tra la data in cui vengono effettuati i versamenti dai coniugi e l'utilizzo delle somme non intercorra un lungo lasso di tempo.

L'elargizione in denaro, nonché le donazioni e/o richieste di partecipazione a programmi di cooperazione e solidarietà, potranno essere corrisposti all'ente dalle coppie solo dopo la conclusione dell'iter adottivo, in considerazione che esse non possono essere ricompresse tra i costi procedurali, ma rappresentano l'espressione di un coinvolgimento negli obiettivi perseguiti dall'ente.

L'ente, per quanto riguarda i costi delle procedure, dovrà dare conto delle somme percepite e raccogliere tutti i giustificativi delle spese sostenute dai genitori adottivi, anche ai fini del rilascio delle attestazioni utili alle esenzioni fiscali previste dalla legge. Per quanto attiene le certificazioni utili alle esenzioni, gli enti dovranno attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze; essi, pertanto, sono tenuti a rilasciare le certificazioni su spese riguardanti esclusivamente le attività procedurali. Le coppie possono autonomamente in sede di denuncia dei redditi aggiungere quella documentazione che a loro avviso può essere oggetto di esenzione.

QUADRO B - *Collaborazione interistituzionale*

Per implementare la collaborazione tra servizio pubblico degli enti locali e delle ASL e servizio privato al fine di fornire alle Autorità straniere il maggior numero di informazioni sugli aspiranti genitori adottivi, al fine di rendere loro più semplice l'individuazione e la formulazione della migliore proposta di incontro bambino-famiglia, l'ente può anche compilare, nel caso sia avvenuta la presa in carico sin dall'inizio, un proprio rapporto teso a sottolineare quei fatti e/o quelle notizie rilevati durante il percorso di preparazione, che potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti da parte dei servizi sociali o del tribunale per i minorenni prima dell'emissione del decreto di idoneità.

L'ente — per la rilevanza pubblica riconosciutagli dalla normativa — ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, e in qualsiasi momento, fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei servizi territoriali o dello stesso tribunale per i minorenni in relazione all'idoneità, alla sua eventuale estensione, modifica o revoca.

Va precisato che alle competenti Autorità straniere dovrà essere inviato il decreto di idoneità congiuntamente alla relazione psico-sociale predisposta dal servizio pubblico; l'ente ha la facoltà di allegare una comunicazione, redatta dai propri consulenti, a carattere integrativo rispetto a quella predisposta dai servizi del territorio, mandandone copia agli stessi. Tale integrazione avrà lo scopo di arricchire e completare la relazione psico-sociale, rendendola così conforme allo standard richiesto dal singolo Paese, si tratta di informazioni note all'ente e non sempre ai servizi.

L'ente deve mantenere informati gli aspiranti genitori adottivi sull'iter adozionale all'estero e sulle tappe procedurali, riferendo tempestivamente agli interessati tutte le notizie riguardanti il minore e quant'altro possa essere utile conoscere sin dall'inizio per la buona riuscita dell'incontro.

Compete naturalmente alle Autorità del Paese di origine provvedere alla valutazione e dichiarazione dello stato di abbandono e adottabilità del minore, nonché fornire tutte le informazioni che lo riguardano unitamente ad un suo profilo psico-fisico-sociale «reale», che tenga conto anche del livello di socializzazione raggiunto nella struttura di accoglienza, delle sue necessità, aspettative e capacità di affrontare l'inserimento in una nuova realtà familiare, scolastica e sociale. Tenuto però conto che non tutti i Paesi sono in grado di acquisire e mettere a disposizione quel bagaglio di notizie utili a preparare gli aspiranti genitori adottivi al miglior incontro con il minore, è auspicabile che dopo l'avvenuta dichiarazione di abbandono e adottabilità, l'ente, ove ne abbia la possibilità, integri le informazioni in suo possesso utilizzando i propri professionisti in loco (tali dovrebbero essere i referenti) in uno spirito squisitamente collaborativo, che permetta anche di preparare concretamente il minore, aiutandolo ad interiorizzare le fisionomie di coloro che diverranno i suoi nuovi genitori e, per quanto possibile, il nuovo modello di vita che lo attende. (Vedi scheda Mod. M/1 e M/2).

Nel caso di segnalazione di un gruppo di fratelli, il cui numero o caratteristiche non consentano l'inserimento in un'unica famiglia, l'ente dovrà adoperarsi affinché i minori siano collocati in nuclei familiari preferibilmente residenti nella stessa zona, così da favorire il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali della comunità fraternale. Se ciò non è realizzabile con la disponibilità delle famiglie in attesa presso tale ente, questi è tenuto a chiedere la collaborazione di altri enti autorizzati per ottenere che i fratelli siano adottati tutti nella stessa regione o in regioni limitrofe.

Si richiama l'attenzione degli enti sul dovere di collegarsi con le rappresentanze italiane all'estero nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, presentando al Consolato i propri referenti con l'indicazione dei ruoli loro attribuiti, non eccedendo nelle richieste, stante l'abituale esiguità degli organici di tali organi, evitando pressioni e solleciti se non nei casi di effettiva necessità ed urgenza.

La rappresentanza italiana all'estero non è soltanto parte del territorio italiano, ove vengono svolti adempimenti e procedure, ma è anche un organo preposto a svolgere un ruolo di controllo. È anche necessario che l'ente faccia conoscere i propri riferimenti nel Paese straniero, specie per quanto attiene le iniziative di cooperazione, ciò potrà tradursi anche in un reale sostegno per lo svolgimento dell'attività nel suo complesso, nell'interesse dei cittadini che l'ente assiste e che, in quanto italiani, hanno il diritto di ottenere adeguate risposte istituzionali.

QUADRO C - *Profili organizzativi e amministrativi*

Per raggiungere un buon livello di organizzazione l'ente ha il compito di tenere un registro (anche informatizzato), nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza dei dati personali, dal quale risultino:

1) generalità degli adottanti e luogo di residenza;

2) data e luogo di emissione del decreto di idoneità;

3) data del conferimento dell'incarico;

4) data in cui la coppia consegna i documenti;

5) date dei corsi di formazione seguiti con annotazione del nominativo dell'esperto che ha tenuto il corso;

6) Paese di destinazione, data dell'invio dei documenti nel Paese stesso;

7) data del ricevimento della proposta del/i minore/i;

8) data della formulazione della proposta alla coppia interessata e raccolta dell'eventuale accettazione o rifiuto;

9) generalità del/i minore/i, sesso, luogo e data di nascita;

10) data della trasmissione alle competenti Autorità nel Paese d'origine;

11) data di partenza della coppia e data del suo rientro in Italia;

12) dati relativi ad un eventuale secondo viaggio, quando previsto o se necessario;

13) costo complessivo dell'adozione certificato dall'ente;

14) spazio per annotazioni relative a fatti di rilievo emersi durante l'iter adottivo (cambio del Paese, aggiunta di fratelli, revoca della segnalazione del minore, sospensione della pratica, opposizione all'adottabilità degli aventi diritto, ecc.).

*A.* Al fine di ottenere l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore l'ente dovrà trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali, preferibilmente attraverso un unico invio, i seguenti documenti:

1) richiesta di autorizzazione all'ingresso e residenza permanente in Italia del minore secondo l'allegato Mod. E/32;

2) decreto di idoneità dei coniugi rilasciato dal TM;

3) copia del conferimento dell'incarico all'ente;

4) provvedimento dichiarativo dello stato di abbandono;

5) attestazione del principio di sussidiarietà rilasciata dalla competente autorità straniera;

6) proposta di abbinamento comprensiva di scheda sanitaria e profilo psico sociale del minore;

7) dichiarazione di accettazione della proposta firmata dai coniugi adottanti;

8) sentenza di adozione e certificazione del suo passaggio in cosa giudicata;

9) certificato di nascita emesso in conformità del provvedimento che dichiara l'adozione e quello originario, se non vietato dalla legislazione del Paese di origine;

10) per i Paesi Aja certificato di conformità alla Convenzione ex art. 23, comma 1.

### QUADRO D - *Cooperazione e sussidiarietà*

Nel quadro della politica di cooperazione promossa dal Governo e dagli altri organismi a ciò autorizzati (cooperazione decentrata), si invitano gli enti, che operano nello stesso Paese o area geografica, ad individuare obiettivi comuni, o comunque collegabili fra loro, così da non disperdere e vanificare gli interventi di cooperazione. Ancora più produttiva risulterà la collaborazione e la concreta attuazione del principio di sussidiarietà se i contributi sono concentrati su obiettivi condivisi fra gli enti che operano nella stessa area.

La Commissione in sinergia con le amministrazioni competenti si farà carico, nell'individuazione degli obiettivi di verificare che non vi siano sovrapposizioni di finanziamenti per lo stesso progetto, oppure individuare le modalità per la convergenza di risorse di più amministrazioni o organismi pubblico o privati che intendono concorrere alla realizzazione del progetto medesimo.

A tal fine la Commissione adozioni internazionali — nell'ambito dello stanziamento di bilancio di competenza — tenendo presenti le priorità ed i bisogni individuati d'intesa con gli enti, può finanziare progetti di sussidiarietà per le aree di provenienza dei bambini, rendendo preventivamente pubblici i requisiti, gli obiettivi in base ai quali saranno prescelti i progetti, il termine per la presentazione degli stessi, nonché la quantità delle risorse impegnate.

I progetti, valutati ed approvati dalla Commissione, saranno resi pubblici e saranno monitorati con la collaborazione degli enti che concorrono alla realizzazione dei medesimi, onde finalizzare al meglio le risorse impegnate nell'arco temporale previsto per gli interventi progettati.

La Commissione come ha sottolineato in varie occasioni di confronto, ritiene che un'efficace politica di cooperazione e sussidiarietà possa essere realizzata con l'impegno comune di tutti coloro che, in un'area geografica ben definita, operano a vario titolo in favore della salvaguardia dei diritti del bambino nello spirito della Convenzione de L'Aja e di quella delle Nazioni Unite. Ed è su questa direzione che prioritariamente intende orientare la propria linea politica.

*La Presidente:* CAVALLO

MODELLO B10 bis

**SCHEDA RELATIVA AL REFERENTE/COLLABORATORE ALL'ESTERO.**

| *Ente* | |
|---|---|
| *Paese Straniero* | |

*1 Cognome:*________________________________________

*2 Nome:*________________________________________

*3 Data di nascita:*________________________________________

*4 Luogo di nascita:*________________________________________

*5 Residenza domicilio:*________________________________________

*6 Documento di identità passaporto:*________________________________________

*7 Titolo di studio (allegare fotocopia):*________________________________________

*8 Professione svolta negli ultimi tre anni:*________________________________________

*9 Professione attuale:*________________________________________

*10 Tipo di incarico svolto per conto dell'ente (se referente. se legale. se interprete. se psicologo etc.) indicare quale:*________________________________________

*11 E' prevista la sua presenza e partecipazione agli incontri famiglia-minore?*
*Se SI indicare con quali modalità*

*12 Tipologia di accordo stipulato in merito alle modalità di collaborazione. eventuale scadenza e o condizioni poste (se esiste allegare)* ______________________________

*13 Compenso pattuito per la prestazione (indicare se mensile. forfetario. se a singola pratica): quanto quando e come viene riconosciuto* ______________________________

*NOTE:* ______________________________

*Data* ……………………………

*Il Legale Rappresentante*

MOD. E1

## SCHEDA RELATIVA ALLA SEDE ALL'ESTERO

L'ente ....................................................................................................................
autorizzato ad operare (o che chiede di essere autorizzato ad operare) in ..................................
e più precisamente nel territorio di: ........................................................(indicare la città o provincia o distretto o regione o, in caso di confederazione, lo stato)

DICHIARA

Di avere individuato ai fini di instaurare/mantenere rapporti di collaborazione i seguenti riferimenti:

a)................................................................... (indicare se associazione, fondazione, ONG, istituto o altro) ubicato al seguente indirizzo........................................................

b) di avere una sede propria .........................................................(indicare denominazione e indirizzo)

c) di essere reperibile presso lo studio ..................................................(indicare cognome, nome e indirizzo)

d) di essere reperibile presso il domicilio di ...............................................(indicare cognome, nome e indirizzo)

e) altro..........................................................................................(indicare)

Dichiara inoltre che referente principale o rappresentante legale dell'ente in................. è stato nominato il/la Sig.......................................................... che a sua volta per l'espletamento dell'attività relativa alla finalizzazione delle pratiche di adozione internazionale con relativo accoglimento, accompagnamento e assistenza in luogo agli aspiranti genitori adottivi, sarà coadiuvato dai collaboratori di cui si allegano le schede individuali, unitamente a quella del referente o rappresentante legale secondo il Mod. B/10/bis

Data

Firma del legale rappresentante

MOD. E2

## SCHEDA DELLA METODOLOGIA SEGUITA DAI SERVIZI DELL'ENTE.

Al fine di avviare un processo conoscitivo ed un monitoraggio del percorso psicologico – sociale offerto alle coppie aspiranti all'adozione, questa Commissione invita ciascun Ente autorizzato a fornire i dati richiesti compilando ed inviando via fax la allegata scheda informativa. Oltre alla scheda che presenta un carattere schematico, l'ente potrà anche inviare – volendo – una breve relazione a carattere discorsivo, esplicativa del percorso condotto con le coppie aspiranti all'adozione prima della partenza e di un eventuale sostegno al loro rientro in Italia. L'ente è invitato a premettere alla compilazione di questa scheda:

a) una presentazione dei servizi predisposti per gli aspiranti genitori adottivi;
b) una presentazione della metodologia di intervento;
c) una presentazione dei progetti di prevenzione dell'abbandono, cooperazione e sussidiarietà nel Paese da cui proviene il minore.

***n. ……………………………………***
***del ……………………………………***
**Inserire numero e data della delibera con la quale l'ente è stato autorizzato**

| *Ente Autorizzato* | |
|---|---|
| *Paese Straniero* | |

| ***A*** | ***INFORMAZIONE*** |
|---|---|

*A quali elementi viene dato maggiore spazio nella fase informativa:*

1. geografia/storia del Paese
2. cultura e religione
3. lingua
4. tradizioni, usi e costumi

| ***B*** | ***FORMAZIONE IN ITALIA.*** |
|---|---|

A quali modalità viene dato spazio nella fase formativa:

1. colloqui individuali
se si, quanti: ……………………………………(in media)
con quali finalità (specificare) ……………………………………………………………..
quali sono gli argomenti maggiormente trattati (specificare) ………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. incontri di gruppo
se si, quante sessioni: ………………………..
se si, quanti partecipanti: ……………………
quali professionalità vengono impegnate …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
3. cadenza degli incontri di gruppo: ……………………………………………
4. a) esiste uno schema di riferimento teorico
se si, quale:
……………………………………………………………………………………………………………..
4 b) da quali professionalità viene utilizzato: ……………………………………………………………

## C — *L'ABBINAMENTO*

Ricevuta la proposta di abbinamento dal Paese di origine, di fatto, attraverso quale metodologia viene presentato il bambino alla coppia:

a) per telefono
b) per posta
c) se la coppia viene convocata indicare dove e chi provvede a fare la "presentazione" del bambino e raccoglie l'assenso ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

## D — *ACCOMPAGNAMENTO ALL'ESTERO*

1 Qual'è la professionalità del referente/ti all'estero:
- assistente sociale
- psicologo
- psicopedagogista
- assistente all'infanzia
- avvocato
- altro

2 Quali servizi l'ente, attraverso i propri collaboratori all'estero è in grado di offrire effettivamente ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3 Questo/i referente/i è presente all'incontro con il bambino/a. (si) (no)

4 Questi incontri per quanto tempo avvengono prima della partenza ……………………
……………………………………………………………………………………………………

5 Esiste un referente in ambito sociale o psicologico nel Paese straniero, cui l'ente può relazionarsi (si) (no)

## E — *POST ADOZIONE*

*1* Il sostegno psicologico dopo il rientro viene fornito:
1 a) sempre a tutti
con quali modalità ……………………………………………………………………
1 b) su richiesta delle coppie
con quali modalità ……………………………………………………………………
2 è previsto l'intervento di:
2 a) assistente sociale
2 b) psicologo
2 c) psicopedagogista
2 d) altra figura (specificare) ……………………………………………………
in media quante richieste (in percentuale) sono prevenute dalle coppie dopo il rientro in Italia…………………………………………………………………………………………
*3* in media quante consulenze o servizi vengono offerti dall'Ente……………………
*4* come l'ente si è organizzato per ottemperare all'impegno di invio dei follow-up richiesti dal Paese d'origine del minore: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

*Data* ……………………………

*Il Legale Rappresentante*

# SERVIZI RESI DALL'ENTE IN ITALIA

**ENTE:** **SCHEDA SEMPLIFICATA MOD. E3**

## 1. ASSISTENZA ALLE COPPIE

| | CRITERI DI VALUTAZIONE | COSTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Personale dipendente qualificato | | Costo lordo del dipendente € diviso la media degli incarichi annuali |
| 1.2 | Personale di supporto | | Costo lordo dipendente € diviso la media degli incarichi annuali |
| | **TOTALE** | **€ 0,00** | |

## 2. CONSULENZA PSICOLOGICA

| | CRITERI DI VALUTAZIONE | COSTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Costo del professionista o da dipendente con medesima qualifica, non compreso nei punti 1.1 e 1.2 | | Costo orario professionista € per ore medie dedicate ad una coppia. |
| | **TOTALE** | **€ 0,00** | |

## 3. CONSULENZA LEGALE E NOTARILE

| | CRITERI DI VALUTAZIONE | COSTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Costo del professionista abilitato o da dipendente con medesima qualifica, non compreso nei punti 1.1 e 1.2. | | Costo orario professionista € per ore medie dedicate ad una coppia. |
| | **TOTALE** | **€ 0,00** | |

## 4. CONSULENZA FISCALE E CONTRIBUTIVA

| | CRITERI DI VALUTAZIONE | COSTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Costo del professionista abilitato o da dipendente con medesima qualifica, non compreso nei punti 1.1 e 1.2 | | Costo orario professionista € per ore medie dedicate ad una coppia. |
| | **TOTALE** | **€ 0,00** | |

## 5. AREE ESTERE DI ATTIVITA'

| | CRITERI DI VALUTAZIONE | COSTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Costo mantenimento canale estero | | Costo complessivo dei paesi autorizzati ( costo per paese pari a € ), diviso il numero di incarichi. |
| | **TOTALE** | **€ 0,00** | |

## 6. STRUTTURE DI SUPPORTO

| | CRITERI DI VALUTAZIONE | COSTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Costo della struttura - supercie totale - utilizzata per l'attività legata all'adozione, comprensivo di fitto, condominio, riscaldamento, energia elettrica. | | Costo metro quadro individuato pari a € per metro quadrato utilizzato per un incarico., |
| | **TOTALE** | **€ 0,00** | |

## 7 COSTI GENERALI

| | VOCI DI SPESA | COSTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| 7.1 | Telefono | | Costo estero € e Italia € a telefonata per il numero di telefonate effettuate per ogni singola coppia |
| 7.2 | Concelleria, valori bollati e postali | | costo in relazione alle copie utilizzate |
| 7.3 | Corrieri | | costo in relazione alle copie spedite |
| 7.4 | Tasse: IRAP etc | | Costo in relazione ai dipendenti iscritti sul libro matricola e/o rapporti di collaborazione continuativi |
| 7.5 | Assicurazione per gli operatori che svolgono volontariato | | Costo in relazione al numero di volontari impiegati |
| 7.6 | Ammortamento dei beni strumentali | | In relazione alla deduzione del costo dei beni materiali strumentali, utilizzati per l'attività legata all'adozione |
| 7.7 | Rapporti istituzionali (escluse le Regioni) | | Costo in relazione al numero delle sedi operative |
| 7.8 | Aggiornamento personale | | Costo in relazione al numero del personale istruito |
| 7.9 | Gestione programmi software | | Costo in relazione al numero dei terminali utilizzati |
| | **TOTALE** | **€ 0,00** | |

| | |
|---|---|
| **Somma dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7** | **€ 0,00** |
| Importo derivante dalla percentuale, attribuita alla qualità del servizio reso (percentuale max fascia "B" % % ella fascia "C"), applicata al costo totale | |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | **€ 0,00** |

**MOD. E 4**

**Paese:** **Ente:**

## SERVIZI RESI DALL'ENTE ALL'ESTERO

### 1. SERVIZI OBBLIGATORI PROCEDURALI ESSENZIALI

| | VOCI DEI SERVIZI | | COSTO | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Attività del rappresentante | | | Per l'attività di rappresentanza vedasi il punto 6 |
| 1.2 | Attività del referente all'estero | | € 0,00 | Il referente è l'operatore che segue tutto l'iter della procedura, dall'arrivo del dossier sino al termine della procedura (compreso l'accompagnamento). Ogni referente deve seguire un numero limitato di adozioni al mese, tale da consentire una buona qualità del servizio reso. Per l'attività del referente vedasi il punto 7, per il calcolo del costo vedasi il punto 8. |
| 1.3 | Attività dell'interprete | | | |
| 1.4 | Attività di eventuali altri professionisti (ove prevista dalla procedura adottiva) | | | Quali: |
| 1.5 | Consulenza ed attività legale (ove prevista dalla procedura adottiva) | | | |
| 1.6 | Spese di gestione complessive | 1.6.1 Ufficio | | Costi in alternativa per i soli enti che hanno una stabile organizzazione |
| | | 1.6.2 rappresentanza | | |
| | **TOTALE** | | **€ 0,00** | |

### 2. SERVIZI OBBLIGATORI VARIABILI

| | VOCI DEI SERVIZI | COSTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Viaggi interni del referente all'estero | | Ove la procedura adottiva in località diversa da quella dove è sita la rappresentanza dell'ente |
| | **TOTALE** | **€ 0,00** | |

### 3. SERVIZI SUPPLEMENTARI

| | VOCI DEI SERVIZI | COSTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Autisti | | |
| 3.2 | Personale psico sociale | | |
| 3.3 | Personale Sanitario | | |
| 3.4 | Personale volontario dell'ente impiegato all'estero | | Il valore è stato individuato partendo dal costo lordo mensile di un volontario espatriato (€ ) considerando una quota parte per l'attività dell'adozione internazionale pari al 50% per numero 2 coppie al mese |
| 3.5 | Altro personale impiegato | | |
| | **TOTALE** | **€ 0,00** | |

## SPESE VARIE NON RICONDUCIBILI AI SERVIZI RESI DELL'ENTE

### 4. SPESE OBBLIGATORIE PROCEDURALI

| | VOCI DEI SERVIZI | | COSTO | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Formazione del fascicolo in Italia | 4.1.1 Produzione documentazione | | I costi sono riferiti alla preparaqzione del dossier delle coppie |
| | | 4.1.2 Traduzione documenti | | |
| | | 4.1.3 legalizzazioni consolari | | |
| 4.2 | Tasse per verifica e/o autentica dei documenti imposte dall'autorità straniera | | | |
| 4.3 | Traduzione (se fatta direttamente nel Paese straniero) | | | In alternativa o a completamento di quelle fatte in Italia |
| 4.4 | Visti consolari (ove previsto) | | | Visto di ingresso nel Paese straniero alla coppia per la procedura adottiva |
| 4.5 | Iter legale nel Paese straniero (bolli e diritti) | | | Spese legate alla procedura giudiziaria per l'adozione del minore |
| 4.6 | Eventuali rimborsi al personale psico sociale dell'autorità straniera | | | |
| 4.7 | Visite mediche (ove previsto dalla procedura adottiva) | | | |
| 4.8 | Mantenimento del minore (ove previsto dalla procedura adottiva) | | | |
| 4.9 | Iter burocratico all'estero dopo l'adozione | 4.9.1 Uffici di stato civile | | I costi sono quelli sostenuti all'estero dalla coppia dopo il rilascio della sentenza di adozione, prima del definitivo rientro in Italia |
| | | 4.9.2 Traduzione documenti minore | | |
| | | 4.9.3 Legalizzazioni documenti minore | | |
| | | 4.9.4 Rilascio Passaporto | | |
| | | 4.9.5 Visto di uscita | | |
| | **TOTALE** | | **€ 0,00** | |

## SOMMATORIA DEI PUNTI 1 - 2 - 3 - 4

| | |
|---|---|
| TOTALE MAX PUNTO 1 | € 0,00 |
| TOTALE MAX PUNTO 2 | € 0,00 |
| TOTALE MAX PUNTO 3 | € 0,00 |
| TOTALE MAX PUNTO 4 | € 0,00 |
| **TOTALE** | **€ 0,00** |

## POST-ADOZIONE

### 5. SPESE OBBLIGATORIE

| | VOCI DI COSTO | COSTO UNITARIO | NUMERO RELAZIONI | TOTALE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5.1.1 Predisposizione relazione e gestione | | | | |
| | 5.1.2 Traduzione relazione | | | | |
| | 5.1.3 Legalizzazione consolare | | | | |
| | 5.1.4 Invio relazione con corriere | | | | |
| | 5.1.5 Legalizzazioni Paese Straniero | | | | |
| | 5.1.6 Costo personale all'estero (costo per giornate impiego) | | | | |
| | **TOTALE COSTO UNITARIO *** | **€ 0,00** | **TOTALE** | | |

*** Viene indicato il costo unitario perché il numero di relazioni varia in relazione all'età dell'adottato e dal paese di provenienza.**

| | |
|---|---|
| TOTALE PUNTI 1 - 2 - 3 -4 | € 0,00 |
| TOTALE PUNTO 5 | € 0,00 |
| **TOTALE GENERALE** | **€ -** |

## 6. MANSIONARIO DEL RAPPRESENTANTE

| | |
|---|---|
| 1 | Richiesta presso l'autorità locale delle procedure di accreditamento |
| 2 | Predisposizione della documentazione nel Paese per l'accreditamento |
| 3 | Controllo della documentazione prodotta dall'ente per l'accreditamento |
| 4 | Deposito della richiesta di accreditamento |
| 5 | Aggiornamenti sull'iter dell'accreditamento |
| 6 | Rapporti con l'ente in Italia |
| 7 | Rapporti istituzionali con le Autorità referenti nel Paese |
| 8 | Rapporti con Ambasciate, Consolati italiani all'estero |

## 7. MANSIONARIO DEL REFERENTE ALL'ESTERO

| | |
|---|---|
| 1 | Ricevimento e controllo del dossier |
| 2 | Eventuale inoltro al traduttore |
| 3 | Deposito istanza di adozione |
| 4 | Rapporti con l'autorità incaricata del Paese per la singola procedura adottiva |
| 5 | Ricezione e valutazione proposte abbinamento |
| 6 | Eventuali contatti con autorità locali o Istituti |
| 7 | Trasmissione documentazione relativa all'abbinamento |
| 8 | Ricezione, traduzione ed inoltro del consenso |
| 9 | Predisposizione della sistemazione residenziale |
| 10 | Predisposizione di eventuali spostamenti interni |
| 11 | Coordinamento con avvocati, traduttori, accompagnatori, personale specializzato |
| 12 | Primo incontro con la coppia |
| 13 | Accompagnamento agli incontri Istituzionali |
| 14 | Primo incontro con il minore |
| 15 | Eventuali incontri successivi |
| 16 | Accompagnamento agli incontri durante affidamento |
| 17 | Ritiro sentenze e trascrizione |
| 18 | Richiesta per l'emissione dei nuovi certificati di nascita, passaporto |
| 19 | Predisposizione documentazione per legalizzazioni consolari |
| 20 | Invio documentazione in Italia per l'autorizzazione al visto |
| 21 | Accompagnamento per il rilascio del visto |
| 22 | Varie ed eventuali |

**8. FORMULA PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL REFERENTE ALL'ESTERO**

| | PARAMETRI | NOTE | FORMULE | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| A. | Giorni di permanenza della coppia | N. giorni | A | |
| B. | Parametro di reperibilità per ogni adozione | Percentuale stabilita 20% sul numero di giorni di permanenza | B = A x 0.2 | 0 |
| C. | Giorni di impiego fase preadottiva | N. giorni | C | |
| D. | Giorni di effettiva attività con la coppia | N. giorni | D | |
| E. | Totale giorni impiego referente | | E = B + C + D | 0 |
| F. | Costo annuale del referente in Italia | | | |
| G. | Costo giornaliero del referente estero | rapportato al costo di un dipendente qualificato dell'ente in italia individuato in € | € / 220 giorni lavorativi | € 0,00 |
| H. | Parametro del potere di acquisto (valore da World bank). | Vedi colonna I della tabella allegata sul potere di acquisto comparato al Paese straniero | H | |
| I. | Costo giornaliero del referente | | I = G x H | € 0,00 |
| J. | Costo complessivo servizio referente | | J = E x I | € 0,00 |
| | **TOTALE** | | | **€ 0,00** |

MOD. E/32

*CARTA INTESTATA DELL'ENTE*

Alla Commissione per le Adozioni
Internazionali
Via Barberini, 38
00187 Roma
Al Tribunale per i Minorenni di...................
Al Servizio dell'Ente Locale
*(servizio che ha redatto la relazione psicosociale per il TMM)*
e,p.c. Al Consolato d'Italia di .............................

Oggetto: Accordo sulla prosecuzione della procedura di adozione internazionale e richiesta di autorizzazione all'ingresso in Italia (art.39/f legge 184/83 come modificata dalla legge 476/98, e art.17/c Convenzione de L'Aja 29.05.1993)

*(nome dell'ente),* autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali a curare le procedure di adozione internazionale e iscritto nell'albo degli enti autorizzati (G.U. nr......del......)
Dato atto:

che (*L'Autorità Straniera del paese*)
ha proposto che il/i minore/i *(nome cognome e data di nascita)*
sia/siano affidato/i ai coniugi *(nomi e cognomi)*
i quali in data .............................. hanno sottoscritto il loro consenso alla proposta

che sussistono le condizioni di cui all' art. 4 della Convenzione de L'Aja del 29.05.1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;

Visto l'art.31 della legge 4.05.1983 n.184 modificata con legge 31.12.1998 n.476, e l'art 17 lettera c della Convenzione stessa;

**CONCORDA**

Sull'opportunità che il procedimento di adozione sopra indicato possa proseguire e pertanto

**RICHIEDE**

Alla Commissione per le Adozioni Internazionali l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i

Allega (per la sola Commissione Adozioni) la seguente documentazione.

Luogo e data

Timbro e firma dell'ente

M/1

PROFILO PSICO-SOCIALE DEL/DELLA MINORE

Cognome……………………………………………………………………
Nome…………………………………………………………………………
Data di nascita (o età presunta)…………………………………………Sesso……………………….
Luogo di nascita…………………………Provincia………………… Stato……………………..
Caratteristiche somatiche…………………………………………………………………………….
Presenza di handicap fisici, psichici o eventuali altre limitazioni, se sì specificare quali……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Composizione della famiglia d'origine, se conosciuta:
Nome del padre……………………………………………………………età …………………….
Nome della madre…………………………………………………………età……………………..
Fratelli/sorelle (specificare nomi, sesso, età e luogo ove risiedono)……………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Dopo l'allontanamento il minore ha avuto la possibilità di mantenere rapporti con i fratelli/sorelle e/o i componenti della famiglia allargata…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Motivi dell'abbandono……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
In che data e da chi è stata decretata l'adottabilità?…………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
Data del suo ingresso in istituto o comunità di accoglienza o famiglia affidataria *(specificarne, il nome, la località e se si tratta di struttura pubblica o privata)*………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Indicare se esistono servizi di sostegno al minore e se questi sono disponibili all'interno o all'esterno della struttura…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Se il minore è in età scolare indicare se frequenta le lezioni all'interno o all'esterno della struttura?……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
Quale classe frequenta e con quali risultati?……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Prima dell'attuale collocazione il/la minore è stato presso altre strutture? Se sì indicare per quanto tempo e i motivi del suo trasferimento………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
Esiste una traccia delle precedenti collocazioni che possono in qualche modo permettere di ricostruire la storia e i comportamenti pregressi del/la minore ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Indicare come il/la minore ha reagito all'ingresso nell'istituto e agli eventuali trasferimenti avvenuti
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Si è a conoscenza di eventuali maltrattamenti e/o abusi subiti dal minore prima o dopo il suo ingresso nella struttura di accoglienza?…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

Qual è il suo rapporto con gli educatori?……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Qual è il rapporto con il gruppo dei pari?……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Qual è il rapporto con i ragazzi/e più grandi e più piccoli di lui?……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Ha ricevuto visite di familiari durante il periodo della sua istituzionalizzazione? Se si indicare da chi, con quale frequenza, le reazioni e il comportamento durante e dopo tali visite…………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Indicare se ha avuto la possibilità di mantenere rapporti significativi con eventuali fratelli/sorelle….
……………………………………………………………………………………………………………
Nell'eventualità dell'esistenza di fratelli e/o sorelle dove sono attualmente collocati? Sono anche loro in situazione di abbandono e adottabiltà?……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Sono state ricercate soluzioni alternative all'adozione internazionale? Se si quali e con che risultati……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Il/la minore ha avuto precedenti esperienze di adozioni nazionali? Se fallite indicarne i motivi……..
……………………………………………………………………………………………………………
Il/la è informato della sua situazione giuridica e dell'ipotesi di essere inserito in una nuova famiglia straniera che non ha nulla in comune con lui e ciò che questo comporta? *(Rottura dei rapporti sociali, inserimento in altra comunità che ha regole, comportamenti, leggi e cultura diversi)*
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Come ha reagito a questa ipotesi?………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Ha espresso, se in grado di farlo, ipotesi sulla tipologia della famiglia nella quale vorrebbe essere accolto?……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Chi si occupa della sua preparazione all'incontro con la nuova famiglia?……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Analisi complessiva e attualizzata sulla situazione del minore, caratteristiche, comportamenti e quant'altro possa essere utile conoscere ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Note/suggerimenti utili sulle caratteristiche della famiglia che dovrebbe accogliere il/la minore e sugli atteggiamenti che la stessa dovrebbe tenere per comprendere e contenere il bagaglio di esperienze, problemi, sogni ed aspettative che il/la minore porterà in "dote"………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Cognome, nome e qualifica professionale di chi ha compilato il profilo psico-sociale (indicare inoltre se operatore pubblico o dell'ente autorizzato…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Firma
Luogo e data di compilazione.

M/2

**SCHEDA SANITARIA**

Cognome e nome…………………………………………………………Sesso……………………
Data, luogo e paese di nascita…………………………………………………………………………
Nome, indirizzo e luogo dell'ospedale, istituto, comunità o famiglia affidataria dove il/la minore risiede al momento della compilazione di questa scheda………………………………………………

ANAMNESI FISIOLOGICA NEONATALE
Gruppo sanguigno………………… Fattore Rh…………………… Parto……………………………
Peso……………………………… Lunghezza…………………… Circonferenza cranica …………
Allattamento………………………………………………………………………………………………
Screening neonatale ………………………………………………………………………………………

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonno: | ☐ tranquillo ☐ irrequieto | | ☐ insufficiente | ☐ difficoltà ad addormentarsi | |
| Alimentazione: | | ☐ normale | ☐ insufficiente | ☐ eccessiva | ☐ rifiuto |
| Contatto fisico: | | ☐ cercato | ☐ respinto | ☐ selettivo | |
| Reazioni: | | ☐ attiva | ☐ passiva | ☐ apatica | ☐ansiosa |
| | | ☐ quieta | ☐ variabile | ☐ mista | |
| Comportamento: | | ☐ tranquillo | ☐ iperattivo | ☐ provocatorio | ☐ irritato |

ANAMNESI FISIOLOGICA INFANTILE
Motricità …………………………………………………………………………………………………
Linguaggio ………………………………………………………………………………………………
Dentizione ………………………………………………………………………………………………
Stato di nutrizione…………………………………………………………………………………………
Handicap o limitazioni ……………………………………………………………………………………

VACCINAZIONI
Tipo di vaccino……………………………………………………

| | | D | T | P | P | Data | Data | Data | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTPP | 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | …………… | …………… | …………… | …………… |
| | 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | …………… | …………… | …………… | …………… |
| | 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | …………… | …………… | …………… | …………… |
| | 4 | ☐ | | | ☐ | …………… | …………… | …………… | …………… |
| Morbillo | | ☐ | | | ☐ | …………… | …………… | …………… | …………… |

Altre vaccinazioni………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tests: | Cuti BK test-Mantoux | ☐ | Data ……………… | Esito …………………… |
| | AIDS ………………… | ☐ | Data ……………… | Esito …………………… |
| | VDRL ………………… | ☐ | Data ……………… | Esito …………………… |
| | Epatite B ……………… | ☐ | Data ……………… | Esito …………………… |
| | Altro *(specificare)* ……………………………………………………………… | | | |

Ha sofferto o soffre di patologie quali: malattie esantematiche infettive – allergie o altro ? ………

..........................................................................................................
Ha sofferto o soffre di altre malattie? Se sì indicare ..........................................................
..........................................................................................................
Ha subito ricoveri ospedalieri? Se sì, indicare cause, decorso e date ...................................
..........................................................................................................
Ha subito interventi chirurgici? Se sì, indicare ..............................................................
..........................................................................................................

INFORMAZIONI CIRCA LA FAMIGLIA D'ORIGINE
Padre:
data di nascita o età.......................... età al momento della nascita del/la figlio/a...............
Si è a conoscenza di sue eventuali malattie, incluso quelle ereditarie? .................................
..........................................................................................................
Ha fatto uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci, alcool o altro che possono in qualche modo essere correlate alla salute del/la minore? ..........................................................
..........................................................................................................
E' Vivente?.................Se deceduto indicare l'anno e la causa se conosciuta
..........................................................................................................
Madre:
data di nascita o età.......................... età al momento della nascita del/la figlio/a...............
Si è a conoscenza di sue eventuali malattie, incluso quelle ereditarie? .................................
..........................................................................................................
Ha fatto uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci, alcool o altro che possono in qualche modo essere correlate alla salute del/la minore? ..........................................................
..........................................................................................................
E' Vivente?.................Se deceduta indicare l'anno e la causa se conosciuta
..........................................................................................................
SITUAZIONE ATTUALE

A livello generale lo stato fisico e psichico del/la minore si può considerare consono all'età? ........
..........................................................................................................
Quali esami medici sono stati effettuati di recente? Presso quale struttura? In che data? ..............
..........................................................................................................

Controllo degli sfinteri: ☐ SI ☐ NO
Enuresi diurna ☐ SI ☐ NO
Enuresi notturna ☐ SI ☐ NO
Sviluppo puberale ☐ SI ☐ NO
Menarca: ☐ SI ☐ NO

Manifesta i sintomi dell'abbandono? *(dondolamento, scuotimento della testa, strappo di capelli o altre manifestazioni autolesive )*
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Quale gratificazione ricerca maggiormente? (cibo, contatto fisico con bambini e/o adulti, oggetti)
..................................................................
Sono reperibili informazioni sanitarie, o di altro rilievo, antecedenti alla compilazione di questa scheda? Se sì, indicarli e/o allegare copia ..........................................................
..........................................................................................................
Cognome, nome e qualifica professionale del compilatore
Firma
Data

**03A04517**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

**Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002.** (Deliberazione n. 131/02).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, in materia di lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito nella legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3, della citata legge n. 36/1994;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare — sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 — criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 3, commi 42-47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario di detti enti locali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, poi adottato con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che con l'art. 20 attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato soppressi, ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto legislativo n. 112/1998, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 448, che, all'art. 31, comma 29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione quali quote di tariffa ai sensi del richiamato art. 13 della legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto metodo normalizzato, ferma restando l'applicazione del metodo stesso per ambiti successivi, non appena definita a cura degli enti locali competenti la relativa tariffa, demanda a questo Comitato di stabilire criteri, parametri e limiti per le determinazioni tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione);

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con il quale sono state recepite le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti, rispettivamente, il trattamento delle acque reflue urbane e la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, e visto altresì il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, con il quale sono state apportate modifiche a detto decreto;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, con il quale è stata recepita la direttiva del Consiglio 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque per il consumo umano;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 che, tra l'altro, pone l'obiettivo di realizzare nel periodo 2002-2004 investimenti in infrastrutture di interesse pubblico con ricorso al capitale privato mediante procedure di project financing;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha formulato, in via transitoria e con riferimento alle singole annualità, direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistico, di fognatura e — a far data dal 1999 — di depurazione e viste in particolare: la delibera 18 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28/1998), con la quale sono state, tra l'altro, dettate le disposizioni procedurali per il calcolo delle tariffe e delle verifiche relative, la delibera 19 febbraio 1999, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/1999), con la quale sono state dettate direttive per la determinazione delle tariffe del servizio acquedottistico, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999 e la cui validità è stata confermata sino al 30 giugno 2000, la delibera 22 giugno 2000, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192/2000), con la quale sono state analogamente dettate direttive per il periodo 1º luglio 2000 - 30 giugno 2001 la delibera 4 aprile 2001, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2001) con la quale sono state previste direttive analoghe per il periodo 1º luglio 2001 - 30 giugno 2002;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), come integrata con propria delibera 17 marzo 2000, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104/2000), concernente la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la propria delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), relativa all'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS), e vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63

(*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regolamento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la delibera 8 marzo 2001, n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71/2001), con la quale questo Comitato ha dettato gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse da destinare ai programmi stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000, condizionando l'eventuale adozione di incrementi tariffari al rilascio di un'attestazione, da parte dell'ATO o della provincia competente, sui proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge finanziaria n. 549/1995 accantonati per investimenti e sui proventi delle tariffe di fognatura accantonati per il completamento dei relativi impianti;

Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 2002;

Viste le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 10 dicembre 2002 ed in particolare l'opportunità di attribuire particolare attenzione all'aspetto della qualità e di riprendere il percorso di copertura dei costi per quelle gestioni che non hanno ancora raggiunto l'equilibrio economico;

Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90/1997), è stato emanato il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature e che con circolare 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (*Gazzetta Ufficiale* n. 52/1998), sono state formulate note esplicative;

Preso atto che con parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile 1997 il Consiglio di Stato si è espresso per l'applicabilità delle direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione d'acqua a subdistributori;

Considerata l'opportunità di sistematizzare i dati contenuti nei modulari allegati alla circolare del Ministero delle attività produttive esplicativa della presente delibera al fine di poter disporre di una base informativa sul settore;

Udita la relazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Sino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio nonché, per le attività di verifica, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si atterranno alle disposizioni di cui alla presente delibera.

1. *Servizio di acquedotto.*

1.1 Articolazione tariffaria.

Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio, continuano ad applicarsi, salvo quanto diversamente stabilito nelle direttive di questo Comitato, i provvedimenti CIP numeri. 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

1.2 Incremento tariffario per fattori di qualità.

Gli enti e le imprese che hanno adottato entro il 30 giugno 2002 la carta del servizio idrico e che hanno previsto l'acquisizione della certificazione ISO possono incrementare la tariffa dello 0,2%.

1.3 Percorso di avvitinamento alla copertura dei costi.

1.3.1 I gestori che nel 2001, pur avendo iniziato negli anni precedenti il percorso di copertura dei costi, non hanno ancora coperto i costi del servizio quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio per l'anno 1998, applicano incrementi tariffari che consentano la copertura integrale dei costi stessi ovvero un sensibile avvicinamento a tale obiettivo entro il periodo di vigenza della presente delibera. A tal fine si farà riferimento ai costi 1998, rivalutati nella misura del 1,7% (percentuale derivante dalla somma dei valori del price-cap - relativi agli anni 1999-2002 - 0,5; 0,7; 0,0; 0,5).

1.3.2 I costi, di cui al precedente punto, sono inclusivi di un tasso di remunerazione del capitale proprio investito pari al 7%. Per capitale proprio investito si intende l'importo delle immobilizzazioni tecniche, al netto dei contributi pubblici a fondo perduto, degli ammortamenti e dei debiti a medio e lungo termine. Detto tasso di remunerazione non è peraltro riferibile alle gestioni in economia.

Gli aumenti di cui sopra non debbono superare il limite di incremento tariffario del 6%.

1.3.3 Sbilanci della gestione.

Agli enti ed alle imprese che, nel corso del 2000 hanno registrato livelli di copertura dei costi inferiori all'80% e che hanno segnalato, ai sensi del punto 1.2 della delibera n. 52/2001, la situazione di sbilancio alla segreteria di questo Comitato, sono consentiti incrementi tariffari per la copertura integrale dello squilibrio. Tali incrementi sono ripartiti in un periodo di quattro anni: nel primo anno è consentito un incremento tale da coprire un massimo del 30% dello squilibrio mentre la parte restante è recuperabile entro il limite di 1/3 in ognuno dei tre anni successivi.

Tali richieste di variazioni tariffarie devono essere segnalate alle autorità d'ambito o alle province, nel caso in cui le prime non siano ancora operative; le predette autorità possono formulare entro un tempo congruo un parere al riguardo al fine di consentire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di verificare senza ritardi la congruità delle richieste di adeguamento tariffario.

1.3.4 Limite all'aumento tariffario.

I limiti di cui ai punti precedenti non si applicano nei confronti degli enti dissestati o strutturalmente deficitari, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 342/1997.

1.4 Adeguamento della tariffa.

La tariffa vigente al 30 giugno 2002, o quella rideterminata ai sensi del precedente punto 1.3, viene adeguata sino ad un massimo dello 0.5% (pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato 1,7% ed il tasso di crescita obiettivo della produttività 1,2%).

L'aumento non è applicabile a quelle gestioni che con la manovra di cui al punto 1.3 non raggiungono l'equilibrio economico.

1.5 Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa.

Gli enti e le imprese che gestiscono il servizio proseguono il percorso di graduale eliminazione del minimo impegnato negli usi domestici secondo le modalità indicate nel punto 1.3 della delibera n. 52/2001 e nella delibera 21 dicembre 2001, n. 120, tenendo, altresì, conto degli aggiustamenti connessi alle eventuali differenze tra valori preventivati e valori consuntivati presi a riferimento nella manovra di isoricavo.

La seconda tranche del percorso di superamento del minimo impegnato decorrerà dal 1° luglio 2002.

l gestori che non hanno ancora avviato tale meccanismo di eliminazione del minimo impegnato sono obbligati ad avviarlo nel periodo di vigenza della presente delibera.

Il percorso di eliminazione del minimo impegnato, a decorrere dal 1° luglio 2002, viene esteso ai non residenti; per questi la quota fissa della tariffa può superare fino a tre volte quella calcolata per i residenti nei limiti dell'isoricavo.

1.6 Incrementi per investimenti.

1.6.1 Nell'eventualità che l'ente o l'impresa che gestisce il servizio acquedottistico effettui investimenti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera, è consentito un incremento pari al 5% nel caso di rapporto investimenti/fatturato pari o superiore al 50%; in caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare. Il relativo programma di investimenti deve essere approvato dall'ATO o, in sua assenza, dalla provincia.

1.6.2 È, altresì, previsto un ulteriore incremento nella misura massima del 2% qualora la tipologia degli investimenti è finalizzata alla riduzione delle perdite secondo la metodologia indicata nel decreto ministeriale n. 99/1997, specificato in premessa, ovvero alla realizzazione di strumentazioni per la sua misurazione.

L'incremento tariffario è proporzionale al rapporto tra il valore degli investimenti effettuati per la riduzione della dispersione e il valore complessivo degli investimenti stessi.

Ciascun intervento unitario e non frazionabile, di cui al presente punto, non deve superare l'1% del fatturato e deve rimanere comunque entro un tetto massimo di 200.000 euro.

Per gli interventi di cui al presente punto, il gestore del servizio ha l'obbligo di comunicare all'Autorità d'ambito o alla provincia, nel caso in cui la predetta autorità non sia operante, la tipologia di investimenti unitamente alla dettagliata descrizione degli interventi da effettuare nonché i corrispondenti incrementi.

Resta preclusa qualsiasi possibilità di disporre aumenti in relazione a programmi di investimento che siano stati esplicitamente disapprovati dall'ATO o dalla provincia entro 60 giorni dalla presentazione del programma stesso da parte del gestore.

1.6.3. Limiti.

1.6.3.1 Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili alle gestioni in economia.

1.6.3.2 Gli aumenti indicati al punto 1.6 possono essere applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddisfare l'obbligo di referto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 99/1997 e dalla relativa circolare esplicativa.

1.6.4. Riconoscibilità degli investimenti.

Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con fondi pubblici regionali, statali o comunitari.

1.6.5. Penalizzazioni per sottorealizzazioni.

Nell'ipotesi che al 31 dicembre 2002 non risulti realizzato il volume d'investimenti considerato in sede di determinazione dell'aumento tariffario ai sensi della delibera n. 52/2001, all'incremento complessivo per il 2002, come sopra calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume d'investimenti previsto ed il volume d'investimenti effettivamente realizzato nel 2001.

Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce, a seconda dei casi indicati nella precitata delibera, della percentuale:

$$(a)\, 2\cdot\left(\frac{I_{01}^P}{F_{01}^P} - \frac{I_{01}}{F_{01}}\right)\cdot 6\%$$

$$(b)\, 3\cdot\left(\frac{I_{01}^P}{F_{01}^P} - \frac{I_{01}}{F_{01}}\right)\cdot 4\%$$

$$(c)\, 3\cdot\left(\frac{I_{01}^P}{F_{01}^P} - \frac{I_{01}}{F_{01}}\right)\cdot 2,5\%$$

dove:

$I_{01}^P$ = investimenti programmati per l'anno 2001;

$F_{01}^P$ = fatturato previsto per il suddetto periodo al momento del relativo programma d'investimenti

$I_{01}$ = investimenti effettivamente realizzati nell'arco temporale considerato;

$F_{01}$ = fatturato realizzato nel 2001.

1.6.6. Fornitore d'acqua all'ingrosso.

Al gestore all'ingrosso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.4.6 della delibera n. 52/2001, nei limiti tariffari previsti dalla presente delibera.

2. *Servizio di depurazione e fognatura.*

2. 1. Utenze civili.

Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di elevare la tariffa all'importo di 0,25822 € (L. 500) al metro cubo, stabilito dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per il servizio di fognatura il gestore ha la facoltà d'incrementare la tariffa sino all'importo di 0,08779 € (L. 170), aggiornato delle percentuali d'incremento di cui alle delibere di questo Comitato 27 novembre 1996, n. 255, 18 dicembre 1997, n. 248, numeri 8/1999, 62/2000 e 52/2001.

2.2. Utenze industriali.

Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, e successivamente trasfuso nel decreto legislativo n. 152/1999, poi modificato dal decreto legislativo n. 258/2000, si applicano le disposizioni di cui al punto 2.2 della delibera n. 52/2001 secondo i parametri di cui all'allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera.

2.3. Per entrambi i servizi la tariffa massima a metro cubo può essere incrementata sino alla misura massima dell'1,7% pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività, assunto pari a 0.

2.4. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000.

Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000 si applicano le disposizioni di cui al punto 2.3 della delibera n. 52/2001, così come modificata dalla delibera del 15 novembre 2001, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n.30/2002).

Sono stabiliti, altresì, incrementi per investimenti, previsti nell'anno 2002, nel caso in cui gli interventi stessi non siano inseriti all'interno dei piani stralcio di cui alla legge n. 388/2000. L'aumento massimo è fissato nella misura massima dell'1,5% qualora il volume degli investimenti sia pari ad almeno 1/6 del fatturato; per i volumi inferiori si procede per interpolazione lineare.

3. *Norme comuni.*

3.1 Base di computo degli aumenti.

Gli incrementi tariffari previsti ai punti 1 e 2 sono applicati sulle tariffe vigenti al 30 giugno 2002, salva l'ipotesi di rideterminazione di cui al precedente punto 1.3. Gli incrementi tariffari non possono comunque superare cumulativamente il tetto del 10%, ad esclusione degli incrementi di cui al punto 1.3.

3.2 Decorrenza degli aumenti.

Gli incrementi tariffari conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai citati punti 1 e 2, se pubblicati dai soggetti interessati sul B.U.R. entro il 1° aprile 2003, o comunque allo stesso trasmessi entro tale data, saranno applicati a decorrere dal 1° luglio 2002; quelli pubblicati successivamente a tale data decorreranno dal 1° aprile dell'anno successivo. I nuovi valori tariffari, contestualmente all'invio in pubblicazione, verranno trasmessi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per la relativa attività di verifica.

3.3 Rapporti con l'utenza.

Gli enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati nella presente delibera debbono improntare i rapporti con l'utenza a criteri di massima trasparenza, in particolare indicando la percentuale d'incremento applicata ai sensi dei punti precedenti e gli estremi del relativo provvedimento.

3.4 Procedure.

Ai fini delle verifiche sulla corretta applicazione delle presenti direttive si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto 1.1.4 della delibera 18 dicembre 1997, richiamata in premessa, con la specificazione che i compiti dalla delibera stessa demandati agli UU.PP.I.C.A. vengono ora espletati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3.5 Clausola di rinvio.

Resta ferma l'applicazione delle altre direttive previste nella delibera n. 52/2001, che non siano modificate dalla presente delibera.

Invita

gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio a trasmettere i modulari alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura indipendentemente dalla richiesta di adeguamenti tariffari;

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ad organizzare i dati su supporto elettronico ed a renderli disponibili alle amministrazioni interessate.

Roma, 19 dicembre 2002

*Il Presidente delegato*
TREMONTI

*Il segretario del CIPE*
BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 139*

ALLEGATO 1

1 *Investimenti comuni alle tre componenti del servizio idrico*

1.1 Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esisitenti.

1.2 Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità e sicurezza secondo norma.

1.3 Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc.).

1.4 Interventi volti a raggiungere i livelli minimi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 e/o comunque finalizzati al miglioramento della qualità percepita dall'utente, comprensivi delle procedure e sistemi a supporto della bollettazione e del rapporto contrattuale con la clientela.

1.5 Analisi rete, cartografia numerica, rilevazione e documentazione della rete degli impianti e formazione dei relativi data-base.

2. *Investimenti specifici per i singoli servizi.*

2.1 Servizio acquedottistico.

2.1.1 Interventi per il ripristino di allacciamenti idrici ed il contenimento delle perdite delle reti e negli impianti esistenti.

2.1.2 Potabilizzazione dell'acqua secondo norma.

2.1.3 Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc.).

2.1.4 Interventi destinati ad incrementare e/o ottimizzare l'utilizzazione delle risorse idriche.

2.1.5 Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.

2.1.6 Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità sicurezza secondo norma.

2.1.7 Analisi, studi ed interventi relativi alla trasformazione degli esistenti sistemi di fornitura idrica per consentire l'installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario.

2.1.8 Interventi per incentivare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico da contaminazioni internazionali.

2.1.9 Interventi volti alla realizzazione di strumentazioni per la misurazione delle perdite.

2.2 Servizio fognatura.

2.2.1 Interventi per il ripristino di allacciamenti fognari ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.

2.2.2 Interventi per l'allaccio a nuovi utilizzatori (estensioni rete fognaria, allacciamenti, misuratori, etc.).

2.2.3 Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di collettamento delle acque.

2.3 Servizio di depurazione.

2.3.1 Trattamento degli scarichi fino ai limiti previsti dal decreto legislativo n. 152/1999.

2.3.2 Adeguamenti impiantistici per far fronte a nuovi utenti.

2.3.3 Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di depurazione dell'acque.

ALLEGATO 2

ADEGUAMENTO PARAMETRI
PER LA TARIFFA DI DEPURAZIONE 2002

| Anno ultimo adeguamento | Prezzi alla produzione dei prodotti industriali | Incremento % ISTAT | Incremento % parametro |
|---|---|---|---|
| 1985 | 0,00 | 60,55 | 30,28 |
| 1986 | 0,20 | 60,23 | 30,11 |
| 1987 | 3,00 | 55,56 | 27,78 |
| 1988 | 3,60 | 50,16 | 25,08 |
| 1989 | 5,90 | 41,79 | 20,90 |
| 1990 | 4,10 | 36,21 | 18,10 |
| 1991 | 3,30 | 31,86 | 15,93 |
| 1992 | 1,90 | 29,40 | 14,70 |
| 1993 | 3,80 | 24,66 | 12,33 |
| 1994 | 3,70 | 20,21 | 10,11 |
| 1995 | 7,90 | 11,41 | 5,71 |
| 1996 | 1,90 | 9,33 | 4,61 |
| 1997 | 1,30 | 7,93 | 3,97 |
| 1998 | 0,10 | 7,82 | 3,91 |
| 1999 | – 0,20 | 8,04 | 4,02 |
| 2000 | 6,00 | 1,92 | 0,96 |
| 2001 | 1,92 | 0,00 | 0,00 |

**03A04391**

## UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 27 febbraio 2003.

**Modificazione allo statuto.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» nell'adunanza del 22 gennaio 2003, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti di ricercatore universitario di una unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 17 febbraio 2003;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 26 febbraio 2003;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella tabella *B*, di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, il numero dei posti di ricercatore universitario previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di una unità e diventa:

«Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" ...................... n. 491».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 febbraio 2003

*Il rettore:* ORNAGHI

03A03760

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nexium».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1350 del 25 febbraio 2003*

Specialità medicinale: NEXIUM

Confezioni:

034972012/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;;
034972024/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
034972036/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
034972048/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
034972051/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
034972063/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
034972075/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
034972087/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
034972099/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
034972101/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
034972113/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
034972125/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
034972137/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
034972149/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
034972152/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
034972164/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
034972176/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
034972188/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
034972190/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
034972202/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
034972214/M - 140 (28x5) cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
034972226/M - 140 (28x5) cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
034972238/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972240/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972253/M - 7x1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972265/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972277/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972289/M - 25x1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972291/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972303/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972315/M - 50x1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972327/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972339/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972341/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972354/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972366/M - 100x1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972378/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
034972380/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
034972392/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
034972404/M - 7x1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
034972416/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
034972428/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
034972430/M - 25x1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
034972442/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
034972455/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
034972467/M - 50x1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
034972479/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
034972481/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
034972493/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
034972505/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
034972517/M - 100x1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
034972529/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0211/001-002/W014.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: possibilità di somministrazione mediante sondino gastrico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04388

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Axagon».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1353 del 28 febbraio 2003*

Specialità medicinale: AXAGON

Confezioni:

035035017/M - 2 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035029/M - 5 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035031/M - 7 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035043/M - 14 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035056/M - 15 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035068/M - 28 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035070/M - 30 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035082/M - 56 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035094/M - 60 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035106/M - 100 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035118/M - 140 (28x5) cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;
035035120/M - 3 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035132/M - 7 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035144/M - 7x1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035157/M - 14 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035169/M - 15 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035171/M - 25x1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035038183/M - 28 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035195/M - 30 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035207/M - 50x1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035219/M - 56 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035221/M - 60 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035233/M - 90 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035245/M - 1998 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035258/M - 100x1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035260/M - 140 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister al/al;
035035423/M - 2 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035435/M - 5 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035447/M - 7 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
038038450/M - 14 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035462/M - 15 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035474/M - 28 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035486/M - 30 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035498/M - 56 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035500/M - 60 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035512/M - 100 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035524/M - 140 (28x5) cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;
035035836/M - 3 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035548/M - 7 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035551/M - 7x1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035563/M - 14 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035575/M - 15 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035587/M - 25x1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035599/M - 28 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035601/M - 30 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035613/M - 50x1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035625/M - 56 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035637/M - 60 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035649/M - 90 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035652/M - 98 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035664/M - 100x1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al;
035035676/M - 140 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister al/al.

Titolare AIC: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0234/001-002/W010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: possibilità di somministrazione mediante sondino gastrico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A04390**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Siccafluid».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1354 del 28 febbraio 2003*

Specialità medicinale: SICCAFLUID

Confezioni: 033816012/M - flacone gel oftalmico 10 g 0,25%.

Titolare AIC: Thea farmaceutici S.r.l.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0118/001/W007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del metodo di controllo e delle specifiche di un eccipiente (Pva).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A04389**

## COMUNE DI ABBIATEGRASSO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Abbiategrasso (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di adottare per l'anno 2003 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

| Aliquota | Presupposto d'imposta |
|---|---|
| 6 per mille | Unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze<br>Immobili concessi dai proprietari in locazione o a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998<br>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e/o affini entro il secondo grado |
| 7 per mille aliquota ordinaria | alloggi non locati<br>fabbricati produttivi<br>altro |

2) di confermare per l'anno 2003 le detrazioni già previste per il 2002 e precisamente:

| Detrazione | Condizioni per l'applicazione |
|---|---|
| Euro 103,291 | *a)* unità immobiliari adibite dal proprietario ad abitazione principale<br>*b)* unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e/o affini entro il secondo grado |
| Maggior detrazione | Condizione per l'applicazione |
| Euro 170,431 | *a)* unità immobiliari adibite ad abitazione principale da pensionati e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che:<br>1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2002 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato l'importo di euro 12.911,42 aumentato di euro 516,46 per ogni familiare a carico;<br>2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente;<br>*b)* contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente:<br>un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità civile in misura pari o superiore al 75 per cento, o<br>anziano non autosufficiente con certificazione U.S.L., a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2002 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato l'importo di euro 15.493,71 aumentato di euro 516,46 per ogni familiare a carico; |

3) di riconoscere la maggiore detrazione di cui al punto 2) su richiesta del contribuente, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'esistenza delle condizioni necessarie all'ottenimento della stessa, fatti salvi i poteri di accertamento d'ufficio;

4) di considerare, altresì, adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a euro 258,228.

*(Omissis).*

**03A03392**

## COMUNE DI BERNAREGGIO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bernareggio (provincia di Milano) ha adottato il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 2003:

1) l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili in misura del 7 per mille;

2) l'aliquota differenziata nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (categoria catastale A, con esclusione di A/10) e relative pertinenze (categoria C/2 - C/6);

3) l'aliquota in misura del 2 per mille in favore degli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale:

con contratto concordato;

a soggetti iscritti nelle graduatorie per l'assegnazione di case popolari; coloro che ritengano di avere diritto alla presente detrazione dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio tributi entro tre mesi dalla stipulazione del contratto redatto in conformità al modello concordato ai sensi della legge n. 431/1998, allegando copia del contratto;

4) l'aliquota in misura del 2 per mille in favore degli immobili concessi in locazione a cooperative sociali; gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio tributi entro tre mesi dalla stipulazione del contratto;

5) la detrazione per l'abitazione principale di € 103,29 elevata a € 154,94 a favore dei seguenti soggetti: pensionati, portatori di handicap, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione o mobilità che devono possedere tutti i requisiti: reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a € 16.000,00, più € 1.000,00 per ogni persona a carico, possesso di un'unica abitazione e relativa partinenza; saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione tutte le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1. A/8, A/9, anche se appartenenti alle predette categorie di cittadini; coloro che ritengono di avere diritto alla predetta detrazione dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio tributi entro il 31 maggio 2003;

6) il valore venale di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui alla tabella approvata con deliberazione di C.C. n. 7 del 26 febbraio 1999;

*(Omissis).*

**03A03393**

## COMUNE DI BROCCOSTELLA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Broccostella (provincia di Frosinone) ha adottato il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di confermare e fissare *(Omissis)*, per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille;

*(Omissis).*

**03A03394**

## COMUNE DI CARDÈ

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cardè (provincia di Cuneo) ha adottato il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) Di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili.

2) Di confermare per l'anno 2003, la detrazione di € 104,00, per gli immobili adibiti ad abitazione principale (l'evenutuale eccedenza può essere utilizzata per una sola pertinenza).

*(Omissis).*

**03A03395**

## COMUNE DI CASTROREALE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castroreale (provincia di Messina) ha adottato il 21 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di confermare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il 2003 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura del 6 per mille.

*(Omissis).*

**03A03396**

## COMUNE DI CHIAMPO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chiampo (provincia di Vicenza) ha adottato il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

2) 5 per mille per l'abitazione principale;

3) 6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

1) di stabilire le detrazioni per le unità immobiliari nelle seguenti misure:

2) € 118,79 per l'abitazione principale.

*(Omissis).*

**03A03397**

## COMUNE DI FIANO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Fiano (provincia di Torino) ha adottato il 10 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è determinata per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille.

La detrazione per l'abitazione principale viene stabilita nei limiti previsti dalla legge in € 103,29.

*(Omissis).*

**03A03398**

## COMUNE DI MONCHIERO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Monchiero (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'imposta comunale sugli immobili e nella misura minima prevista dalla legge la detrazione per l'abitazione principale.

*(Omissis).*

**03A03399**

## COMUNE DI MONTACUTO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montacuto (provincia di Alessandria) ha adottato il 13 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille dando atto che la detrazione per la prima casa è di euro 103,29.

*(Omissis).*

**03A03400**

## COMUNE DI MONTALDO ROERO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Montaldo Roero (provincia di Cuneo) ha adottato il 28 gennaio 2003 - 3 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di riconfermare, per l'anno 2003, l'aliquita I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.

*(Omissis).*

1) di riconfermare per l'anno 2003 la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale, compreso le pertinenze, in € 104,00 annui rapportati al periodo di durata di tale destinazione.

*(Omissis).*

**03A03401**

## COMUNE DI MONTAPPONE

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Montappone (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 1° marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

*a)* 4 per mille:

sui fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per obbligo esclusivo l'attività di costruzione e di alienazione di immobili;

sui fabbricati di proprietà di enti non aventi scopo di lucro:

*b)* 5 per mille:

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. È considerata abitazione principale anche l'unità posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisicono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, in via permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, destinate ad uso abitativo, locate con contratto di locazione;

*c)* 6 per mille:

per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate;

per le unità immobiliari ad uso diverso da quello abitativo;

*d)* riduzioni e detrazioni:

riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzabili;

detrazione d'imposta di euro 154,94 (equivalenti di L. 300.000) per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per alloggi ERP assegnati dagli istituti case popolari, e per alloggi destinati ad abitazione principale di soggetti in situazione di grave disagio economico e sociale.

*(Omissis).*

**03A03402**

## COMUNE DI MONTECOSARO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Montecosaro (provincia di Macerata) ha adottato il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

2) di confermare per l'anno 2003 le stesse aliquote e detrazioni fissate per l'anno 2002 di cui all'atto deliberativo n. 18 del 5 febbraio 2002:

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

abitazione principale e relative pertinenze:

aliquota: 4,5 per mille; detrazione: euro 103,29;

*(Omissis).*

**03A03403**

## COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Montegridolfo (provincia di Rimini) ha adottato il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) Di determinare, per l'anno 2003, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura che segue e che riconferma quelle in vigore per l'anno 2002:

| Numero | Tipologia immobili | Aliquote (‰) |
|---|---|---|
| 1 | Immobili posseduti da persone fisiche, soggetti soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per la sola unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale | 5,50 |
| 2 | Tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui al precedente putno 1 | 7,00 |

2) Di determinare, per l'anno 2003, le detrazioni d'imposta come dal seguente prospetto:

| Numero | Tipologia immobili | Detrazione d'imposta (in ragione annua) | Riduzione d'imposta |
|---|---|---|---|
| 1 | Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi | € 103,29 | |
| 2 | Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di giovani coppie, ivi comprese le coppie di fatto, composte da soggetti con età non superiore ad anni 30 limitatamente ai due anni successivi a quello in cui si è formato il nucleo familiare. Il requisito dell'età deve essere posseduto, da entrambi i coniugi o conviventi, alla data della formazione del nucleo familiare. | € 103,29 | 50% |
| 3 | Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantenni con un reddito pro-capite non superiore a € 5.422,78 | € 154,94 | |

*(Omissis).*

**03A03404**

## COMUNE DI MURISENGO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Murisengo (provincia di Alessandria) ha adottato il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

*a)* aliquota ordinaria unica nella misura del 4,8 per mille;

*b)* dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita nel regolamento I.C.I., sono detratti, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

*(Omissis).*

**03A03405**

## COMUNE DI NIBIONNO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Nibionno (provincia di Lecco) ha adottato il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 2003 ai sensi delle norme vigenti in materia di imposte e tributi locali le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni di imposta come da prospeffo sotto indicato:

*a)* Misure delle aliquote:

per le abitazioni principali e pertinenze 4,5 per mille;

per gli immobili concessi in locazione per uso abitativo 6 per mille;

per le altre unità immobiliari ed aree fabbricabili 6 per mille;

per le unità immobiliari inagibili, sfitte o non occupate, precisando che la dichiarazione di inagibilità deve essere rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale o mediante autocertificazione 6 per mille;

dato atto che ai sensi dell'art. 5, comma 6, del vigente regolamento comunale sugli immobili (I.C.I.) sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle);

*b)* Misura delle detrazioni d'imposta: € 103,29 pari a lire 200.000;

Ulteriore detrazioni d'imposta di € 103,29 lire 200.000 per le famiglie con presenza di portatori di handicaps ai quali sia stato accertato un grado d'invalidità superiore al 50% con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a € 18.075,99 pari a lire 35.000.000;

di dare atto che le aliquote e le detrazioni hanno decorrenza dal 1° gennaio 2003;

*(Omissis).*

**03A03406**

## COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pasiano di Pordenone (provincia di Pordenone) ha adottato il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nel seguente modo:

aliquota del 4,8 per mille, per abitazioni principali;

aliquota del 6 per mille, per gli altri immobili (terreno, aree fabbricabili e altri fabbricati)

2. Di confermare la detrazione per abitazione principale di € 103,30 e l'ulteriore detrazione di € 258,23 per i contribuenti con particolari condizioni riportate nella delibera di C.C. n. 14/19 febbraio 2002.

*(Omissis).*

**03A03407**

## COMUNE DI PREORE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Preore (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di riconfermare, per l'anno 2003, l'aliquota unica I.C.I. al 4 per mille e in € 206,58 (lire 400.000) la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

*(Omissis).*

**03A03408**

## COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rocca San Giovanni (provincia di Chieti) ha adottato il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Confermare, per l'anno 2003, le stesse aliquote in vigore per l'anno 2002 e che di seguito si riportano:

aliquote del 7 per mille per abitazioni non locate;

aliquote del 5,5 per mille per aree fabbricabili;

aliquote del 5,5 per mille per prima casa e immobili non ricompresi precedentemente;

di comunicare al concessionario per la riscossione dei tributi soc. SO.GE.T. S.p.a.-Chieti l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili stabilita dal comune a monte dell'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

*(Omissis).*

**03A03409**

## COMUNE DI ROURE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Roure (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille senza differenziazioni in relazione alle varie fattispecie contributive esistenti sul territorio, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 3) del presente provvedimento;

Di confermare in € 103,29 la detrazione relativa all'abitazione principale;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 l'imposta è ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

*(Omissis).*

**03A03410**

## COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Giacomo degli Schiavoni (provincia di Campobasso) ha adottato il 25 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di determinare, per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura unica 6,5 per mille.

2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione sull'abitazione principale nella misura di € 103,29.

*(Omissis).*

**03A03411**

## COMUNE DI SAN PAOLO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Paolo (provincia di Brescia) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille per tutte le tipologie dei fabbricati e dei terreni agricoli e nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;

2) di mantenere inalterata la detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale;

3) di individuare le sottoelencate fasce di riferimento del valore venale al mq delle aree fabbricabili:

aree residenziali da urbanizzare da euro/mq 28,41 a 33.57;

aree residenziali già urbanizzate da euro/mq 56,81 a 67.14;

aree artigianali/industriali da urbanizzare da euro/mq 23,24 a 28.41;

aree artigianali/industriali già urbanizzate da euro/mq 46,48 a 56.81;

*(Omissis).*

**03A03412**

## COMUNE DI SAN POSSIDONIO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Possidonio (provincia di Modena) ha adottato il 21 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

aliquota del 5,9 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari), nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

aliquota del 5,9 per mille per categorie catastali C6 o C7 nel caso di pertinenze dell'abitazione principale, intendendo per pertinenza il garage o il posto auto, anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'abitazione principale;

aliquota 5,9 per mille per l'unità immobiliare considerata adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota 5,9 per mille per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;

aliquota del 6,8 per mille per tutti gli altri fabbricati (con esclusione degli alloggi sfitti), e per i terreni;

aliquota del 7 per mille per alloggi non locati ovvero non occupati alla data del 1° gennaio 2003, e per le variazioni in corso d'anno dall'anno successivo;

aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;

di dare atto che la detrazione d'imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene applicata nella misura di € 104, così come stabilito dall'art. 55, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

*(Omissis).*

**03A03413**

## COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Santa Maria Imbaro (provincia di Chieti) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di confermare per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

*(Omissis).*

**03A03414**

## COMUNE DI TRIBIANO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tribiano (provincia di Milano) ha adottato il 6 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in quasto comune nelle seguenti misure:

nella misura del 5 per mille per gli immobili posseduti quale abitazione principale e sue pertinenze;

nella misura del 6,25 per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e tutti gli altri casi non meglio specificati;

misura fissa della detrazione € 103,29 unica.

*(Omissis).*

**03A03415**

## COMUNE DI VILLIMPENTA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villimpenta (provincia di Mantova) ha adottato il 7 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

*a)* di approvare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

1. aliquota ordinaria, 6 per mille;
2. abitazione principale, 5,25 per mille;
3. terreni agricoli, 6 per mille;
4. alloggi non locati, 7 per mille;

*(Omissis).*

**03A03416**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501079/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.